

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 21 aprile 2023 - n. 5979

Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 Reg. (UE) 2021/2115, art.70: approvazione del bando 2023 per interventi SRA «Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione»

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO-VENATORIE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (GUUE L352 24 dicembre 2013) come prorogato dal regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 (GUUE L215 7 luglio 2020);
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ed in particolare l'art. 70 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- la Decisione di Esecuzione C(2022) 8645 finale della Commissione Europea del 2 dicembre 2022 che approva il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 commi 5, 6, e 7 sulla base dei quali i dati dei beneficiari di aiuti di stato e dei loro contributi debbano essere conferiti nei registri nazionali a cura dei dirigenti responsabili;
- il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;
- il d.m. del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 660087 del 23 dicembre 2022 «Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e ss.mm.ii.;
- il d.m. MASAF n. 147385 del 9 marzo 2023 «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale» in corso di pubblicazione;
- la d.g.r. n. 7370 del 21 novembre 2022 «Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia» e relativi allegati;
- la d.g.r. n. 166 del 17 aprile 2023 «PAC 2023-2027 - Regime di condizionalità per l'anno 2023: determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del

reg. (UE) n. 1306/2013»;

Ritenuto di:

- approvare il bando degli interventi (SRA) «Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione», ai sensi dell'art. 70, reg. (UE) 2021/2115, per l'anno 2023, al fine di permettere la presentazione delle domande di sostegno/pagamento;
- demandare a successivo provvedimento, in attuazione delle indicazioni che saranno disposte a livello nazionale, sia l'approvazione di disposizioni relative alle tipologie e alle tempistiche di presentazione delle domande dopo il 15 maggio 2023, nonché all'applicazione di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovuti al mancato rispetto degli impegni e degli obblighi di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che

- 1) È stata avviata la formulazione di una proposta di modifica del PSP e del Complemento per lo Sviluppo Rurale del PSP 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) finalizzata, tra l'altro, a modificare, l'importo dei premi unitari dei seguenti interventi:
 - 1.1 Interventi SRA con importi premi aumentati
 - a. SRA 14 (Bovini = 400 €/UBA, Equidi = 235 €/UBA, Ovicapriani = 260 €/UBA);
 - b. SRA 29 - Azione 29.2 (Mantenimento Leguminose = 333 €/ha, Mantenimento Riso = 342 €/ha);
 - 1.2 Interventi SRA con importi premi ridotti
 - a. SRA 3 Azione 1 = 325 €/ha;
 - b. SRA 3 Azione 2 = 190 €/ha
 - c. SRA 29 - Azione 29.1 (Conversione Foraggere = 210 €/ha, Conversione Leguminose = 370 €/ha, Conversione Seminativi = 268 €/ha, Conversione Riso = 380 €/ha);
 - d. SRA 29 - Azione 29.2 (Mantenimento Foraggere = 189 €/ha, Mantenimento Seminativi = 241 €/ha);
- 2) l'applicazione dell'incremento dei premi relativi agli interventi SRA di cui al punto 1.1 a) e b) è subordinata all'approvazione delle modifiche del CSR da parte del Comitato di Monitoraggio Regionale (CMR) e all'approvazione delle modifiche del PSP da parte della Commissione Europea;
- 3) in caso di mancata approvazione delle suddette proposte di modifica, anziché riconoscere i premi incrementati di cui al punto 1.1 a) e b), saranno applicati i relativi premi indicati nel CSR approvato con d.g.r. n. 7370/2022, mentre saranno in ogni caso riconosciuti i premi ridotti di cui al punto 1.2;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano complessivamente a 60.500.000 euro, a copertura dei cinque anni di impegno delle domande di sostegno dell'anno 2023, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Dato atto che i contributi da assegnare agli enti pubblici di cui al presente atto sono assegnati nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Valutato di individuare il dirigente pro tempore della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico - venatorie quale responsabile degli adempimenti di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e al d.m. 115/2017;

Vista la comunicazione del 17 aprile 2023 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e ss.mm.ii., agli atti della U.O.;

Visto il parere favorevole dell'Autorità di Gestione Regionale Sviluppo Rurale 2023-2027 relativo al bando a valere sull'annualità 2023 di cui all'allegato 1 ed agli altri allegati da A a D, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicato via e-mail in data 18 aprile 2023 agli atti della U.O.;

Visto il parere favorevole dell'Organismo Pagatore Regionale relativo al bando a valere sull'annualità 2023 di cui all'allegato 1 ed agli altri allegati da A a D, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicato via e-mail in data 17 aprile 2023, agli atti della U.O.;

Serie Ordinaria n. 17 - Venerdì 28 aprile 2023

Visto il decreto n. 4484 della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi del 27 marzo 2023 che approva l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili dei singoli Interventi e individua nel Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa «Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie» il responsabile dei seguenti Interventi SRA:

- SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli;
- SRA06 - Cover crops;
- SRA08 - Gestione dei prati e dei pascoli permanenti;
- SRA14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità;
- SRA22 - Impegni specifici risaie;
- SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Unità Organizzativa «Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie» attribuite con d.g.r. n. XI/7859 del 31 gennaio 2023;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI e XII legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative agli interventi SRA del PSP «Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione», ai sensi dell'art. 70, Reg. (UE) 2021/2115» per l'anno 2023, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. che i contributi da assegnare agli enti pubblici di cui al presente atto sono assegnati nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

3. di demandare a successivo provvedimento, in attuazione delle indicazioni che saranno disposte a livello nazionale, sia l'approvazione di disposizioni relative alle tipologie e tempistiche di presentazione delle domande dopo il 15 maggio 2023, nonché all'applicazione di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovuti al mancato rispetto degli impegni e degli obblighi di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano complessivamente a 60.500.000 euro, a copertura dei cinque anni di impegno delle domande di sostegno dell'anno 2023, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

5. di stabilire che:

- l'applicazione dei premi in aumento rispetto a quelli indicati nel CSR in coerenza con quelli del PSP di seguito elencati:
 - intervento SRA 14 (Bovini = 400 €/UBA, Equidi = 235 €/UBA, Ovicaprini = 260 €/UBA);
 - intervento SRA 29 - Azione 29.2 (Mantenimento Leguminose = 333 €/ha, Mantenimento Riso = 342 €/ha);

è subordinata all'approvazione delle modifiche del CSR da parte del CMR e all'approvazione delle modifiche del PSP da parte della Commissione Europea; in caso di mancata approvazione delle proposte di modifica dei premi relativi ai suddetti interventi saranno applicati i premi indicati nell'allegato 1 del CSR approvato con d.g.r. n. 7370/2022.

- saranno in ogni caso riconosciuti i premi ridotti di seguito elencati:
 - intervento SRA 3 Azione 1 = 325 €/ha;
 - intervento SRA 3 Azione 2 = 190 €/ha
 - intervento SRA 29 - Azione 29.1 (Conversione Foraggiere = 210 €/ha, Conversione Leguminose = 370 €/ha, Conversione Seminativi = 268 €/ha, Conversione Riso = 380 €/ha);

- intervento SRA 29 - Azione 29.2 (Mantenimento Foraggiere = 189 €/ha, Mantenimento Seminativi = 241 €/ha);

6. di attestare che contestualmente all'adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi Online - www.bandiregione.lombardia.it e sul portale www.psr.regione.lombardia.it;

8. di comunicare l'avvenuta pubblicazione del provvedimento sul BURL all'Organismo Pagatore Regionale per i seguiti di competenza.

Il dirigente
Andrea Massari

_____ • _____

Allegato 1

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PSP)
REG. (UE) 2021/2115****COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO
NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA****BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO/PAGAMENTO DEGLI IMPEGNI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI
CLIMA E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE (SRA) - ANNO 2023**

Queste disposizioni descrivono gli **interventi SRA** per l'anno **2023** nell'ambito del Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della regione Lombardia (CSR) e gli impegni che le aziende beneficiarie sono tenute a rispettare.

Interventi SRA attivati nell'anno 2023:**SRA03** - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli**SRA06** - Cover crops**SRA08** - Gestione dei prati e dei pascoli permanenti**SRA14** - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità**SRA22** - Impegni specifici risaie**SRA29** - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

1. **FINALITÀ E OBIETTIVI**
 2. **SOGGETTI BENEFICIARI**
 3. **DOTAZIONE FINANZIARIA**
 4. **CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE**
 5. **COSA VIENE FINANZIATO**
 6. **ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTI GLI INTERVENTI SRA**
 7. **DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI IMPEGNI**
- INTERVENTO SRA03 – TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI**

INTERVENTO SRA06 – COVER CROPS
INTERVENTO SRA08 – GESTIONE DEI PRATI E DEI PASCOLI PERMANENTI
INTERVENTO SRA14 – ALLEVATORI CUSTODI DELL’AGROBIODIVERSITÀ
INTERVENTO SRA22 - IMPEGNI SPECIFICI RISAIE – AZIONE 1 – SEMINA IN ACQUA
INTERVENTO SRA29 – PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E
METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA

8. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

8.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

A CHI PRESENTARE LA DOMANDA

COME PRESENTARE LA DOMANDA

MODIFICHE ALLA DOMANDA GIÀ PRESENTATA

RINUNCIA

CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

9. ISTRUTTORIA

9.1 VERIFICHE DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

9.2 CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL’ISTRUTTORIA

9.3. ASSEGNAZIONE CUP – CODICE UNICO DI PROGETTO

10. MODALITÀ E TEMPI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

11. DISPOSIZIONI FINALI

MONITORAGGIO DEI RISULTATI

INDICATORI

CUSTOMER SATISFACTION

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

12. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

13. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

14. SANZIONI

15. RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA)

16. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

Gli interventi SRA promuovono l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole a basso impatto ambientale, proponendo modelli produttivi più attenti a un uso sostenibile delle risorse; infatti, incentivano una gestione ambientalmente sostenibile delle attività agricole, in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli agricoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario.

Intendono, altresì, accordare un sostegno alle attività di tutela della biodiversità attraverso la conservazione di razze animali autoctone a rischio di estinzione/erosione genetica, in modo da garantire la conservazione del patrimonio genetico di interesse lombardo.

Gli interventi SRA rispondono alle esigenze e agli obiettivi specifici del PSP come indicato nella tabella seguente.

ESIGENZE NAZIONALI	OBIETTIVI SPECIFICI PSP			
	OS4	OS5	OS6	OS9
E2.1: Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale	SRA03 SRA06 SRA08			
E2.2: Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti	SRA29			
E2.4: Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	SRA03 SRA06 SRA08 SRA29			
E2.6: Sostenere l'agricoltura e la zootecnia biologica	SRA29	SRA29	SRA29	SRA29
E2.7: Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale			SRA08 SRA14 SRA22 SRA29	
E2.8: Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale			SRA08	
E2.9: Sostegno e sviluppo dell'agricoltura nelle aree con vincoli naturali			SRA08	
E2.10: Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari		SRA08		
E2.12: Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo		SRA03 SRA06 SRA08 SRA29		
E2.13: - Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche	SRA03	SRA03		
E2.14: Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento		SRA03 SRA06 SRA08 SRA29		
E3.12: Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico				SRA29
E3.9: Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali				SRA29

LEGENDA “OBIETTIVI SPECIFICI PSP”

- **OS 4** = Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e rafforzando il sequestro del carbonio, come pure promuovendo l’energia sostenibile
- **OS 5** = Favorire lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria, anche riducendo la dipendenza chimica
- **OS 6** = Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
- **OS 9** = Migliorare la risposta dell’agricoltura dell’UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sicuri, nutrienti, prodotti in modo sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari, nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta contro le resistenze antimicrobiche

La natura fortemente ambientale degli interventi consente di perseguire gli obiettivi di carattere trasversale relativi alla sostenibilità ambientale nonché alla mitigazione del cambiamento climatico e all’adattamento a esso.

Gli interventi SRA contribuiscono anche alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ovvero alla riduzione dei gas serra e dell’ammoniaca e all’adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso la salvaguardia e la conservazione delle razze animali di interesse locale soggette a rischio di estinzione genetica, più resilienti alle variazioni climatiche in atto.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per i diversi interventi SRA i seguenti soggetti, indicati in tabella:

	SRA03	SRA06	SRA08	SRA14	SRA22	SRA29
Agricoltori singoli o associati	SI	SI	SI		SI	SI
Enti pubblici gestori di aziende agricole	SI	SI	SI			SI
Altri gestori del territorio			SI			
Allevatori singoli o associati				SI		
Altri soggetti pubblici e privati				SI		

Per i beneficiari pubblici il contributo è erogato ai sensi del regime “de minimis” non agricolo di cui al Reg (UE) n. 1407/2013, della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2023, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM MASAF del 23 dicembre 2022.

Per ogni intervento sono descritte ulteriori specifiche e condizioni di ammissibilità previste per i beneficiari.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

Il primo anno di impegno (2023), è possibile finanziare domande di sostegno per una dotazione massima pari a:

- SRA03: 3.000.000,00 €
- SRA06: 1.500.000,00 €
- SRA08: 600.000,00 €
- SRA14: 600.000,00 €
- SRA22: 3.900.000,00 €
- SRA29: 2.500.000,00 €

Pertanto, la dotazione finanziaria per coprire l'intero periodo di impegno (5 anni) delle domande di sostegno ammesse a finanziamento nel 2023 è pari a:

- SRA03: 15.000.000,00 €
- SRA06: 7.500.000,00 €
- SRA08: 3.000.000,00 €
- SRA14: 3.000.000,00 €
- SRA22: 19.500.000,00 €
- SRA29: 12.500.000,00 €

Si precisa che, qualora la dotazione finanziaria sopra detta non fosse sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, potranno essere applicati i principi di selezione riportati al paragrafo 7.

È comunque facoltà del Responsabile di Intervento, previo parere favorevole dell'Autorità di Gestione Regionale Sviluppo Rurale 2023-2027, aumentare la suddetta dotazione per singolo intervento SRA, in funzione dell'entità delle domande pervenute e nei limiti della disponibilità finanziaria per il periodo di programmazione 2023-2027. In tal caso potrebbe non rendersi necessaria l'applicazione di principi di selezione.

4. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

È concesso un premio annuale:

- per UBA richieste a premio, presenti nel fascicolo aziendale del richiedente, per l'intervento SRA14.
- per ettaro di superficie condotta e richiesta a premio, presente nel fascicolo aziendale del richiedente, per tutti gli altri interventi SRA.

5. COSA VIENE FINANZIATO

Gli interventi SRA finanziano gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente, considerati utili per conseguire uno o più degli obiettivi specifici del PSP elencati sopra.

I premi sono riferiti a impegni che:

- a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme minime per le buone condizioni agronomiche e ambientali della condizionalità rafforzata
- b) vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali
- c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione
- d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi)

Gli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni dell'intervento.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni degli interventi SRA siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli eventuali obblighi previsti nei Piani di gestione delle Aree Natura 2000.

6. ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTI GLI INTERVENTI SRA

I beneficiari degli interventi SRA sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- **Condizionalità rafforzata** riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali
- **Condizionalità sociale** inerente alle condizioni di lavoro e gli obblighi del datore di lavoro
- **Requisiti Minimi** relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale
- **Mantenimento della superficie agricola** in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

Il dettaglio degli obblighi sopraelencati è specificato nell'allegato A di questo bando.

In caso di non conformità a tali obblighi è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio, come verrà definito con successivi atti.

Il rispetto di tutti gli impegni degli interventi SRA e degli obblighi sopracitati è condizione per percepire interamente il premio.

Il **periodo di impegno** per tutti gli interventi è pari a **5 anni** e la durata della singola annualità è riferita all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

Le superfici devono essere nella disponibilità del beneficiario per l'intera durata dell'impegno: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2023 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.

È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno. Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti a impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI (superficie oggetto di impegno).

I capi richiesti a premio devono essere detenuti dal richiedente dal 1° gennaio 2023 fino alla fine del periodo di impegno.

Tutte le superfici aziendali devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento. Le superfici sono sempre suddivise in "superfici a premio" e "superfici NON a premio"; in taluni interventi è possibile trovare anche l'ulteriore suddivisione "superfici NON a premio MA comunque assoggettate all'impegno".

Gli impegni sono applicabili ad "**appezzamenti fissi**" e ad "**appezzamenti variabili**", così come precisato nei singoli interventi SRA e nella seguente tabella:

INTERVENTI	APPEZZAMENTI
SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	FISSI
SRA06 - Cover crops	VARIABILI
SRA08 - Gestione dei prati e dei pascoli permanenti	FISSI
SRA14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità	---
SRA22 - Impegni specifici risaie	VARIABILI
SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	FISSI

Nel primo caso, gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare gli stessi in tutti gli anni di impegno.

Nel secondo caso, durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale.

La **perdita dei criteri di ammissibilità** genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti.

Per gli interventi SRA la quantità di SOI (o numero di capi/UBA) accertata nella domanda di sostegno deve essere **mantenuta per tutto il periodo di impegno**.¹

Se, durante il periodo di un impegno, il beneficiario **cede** totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo. In caso di subentro nell'impegno, il

subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e, alla data del subentro, deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando.

Le modalità operative e le conseguenze in caso di mancato subentro saranno definite con successivo atto.

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) 2021/2115 per gli interventi SRA è prevista una **clausola di revisione** al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 del suddetto articolo, al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per gli interventi SRA che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

COLLEGAMENTI CON I REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI - ECOSCHEMI - (ART. 31 REG. (UE) 2021/2115)

Sulla superficie oggetto di impegno per una SRA non può essere chiesto il premio per gli ECOSCHEMI (art. 31 del Reg (UE) 2021/2115).

Per i capi animali sotto impegno con la **SRA 14** è possibile chiedere il premio per l'**ecoschema 1** - Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale.

Il premio per gli **ECOSCHEMI** (art. 31 del Reg (UE) 2021/2115) **può essere riconosciuto** ai beneficiari degli interventi SRA **esclusivamente su superfici diverse**.

Nel 2023 un beneficiario può attivare più di una SRA, **purché su superfici diverse**. Sulla stessa superficie, pertanto, non potrà essere cumulata nessuna SRA tra quelle attivate.

ADESIONE A INTERVENTI SRA DA PARTE DI BENEFICIARI DELLA MISURA 10 E DELLA MISURA 11 DEL PSR 2014-2022

Le aziende non possono attivare le SRA **SULLA STESSA SUPERFICIE** su cui hanno impegni in corso (non conclusi nel 2022) per le operazioni della sottomisura 10.1 del PSR 2014-2022, a eccezione della SRA 22 (azione 1 semina in acqua), che può essere cumulata con:

- Operazione 10.1.01 - riso
- Operazione 10.1.01E - riso
- Operazione 10.1.03
- Operazione 10.1.03E

Le aziende con impegni in corso per le operazioni della sottomisura 10.1 e della misura 11 del PSR 2014-2022 **SU SUPERFICI/capi DIVERSE/i** possono/non possono attivare gli interventi SRA come indicato nella tabella seguente:

Operazione	SRA03	SRA06	SRA08	SRA14	SRA22 azione 1	SRA29
10.1.01	NO	NO	SI	SI	SI	NO
10.1.02	NO	NO	SI	SI	NO	NO
10.1.03	SI	NO	SI	SI	SI	SI
10.1.04	NO	NO	SI	SI	NO	NO
10.1.06	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.07	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.08	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.09	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.10	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.11	SI	SI	SI	NO	SI	SI
10.1.12	SI	SI	SI	SI	SI	SI
11.1.01	NO	NO	NO	SI	SI	NO
11.2.01	NO	NO	NO	SI	SI	NO

7. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI IMPEGNI

INTERVENTO SRA03 – TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI

L'intervento SRA03 promuove l'adozione di tecniche di agricoltura conservativa e risponde in via prioritaria all'esigenza di favorire la conservazione del suolo attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione che ne minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della sua fertilità. Al contempo, l'intervento concorre sia all'adattamento, in quanto consente di aumentare la capacità del terreno di assorbire e di trattenere l'acqua nonché di stoccare carbonio, sia alla mitigazione dei cambiamenti climatici, riducendo l'emissione di CO₂.

L'intervento SRA03 si applica su **appezzamenti fissi** e si articola in **due azioni**:

Azione 3.1 - Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT);

Azione 3.2 - Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage.

IMPEGNI

Azione 3.1 - Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT):

- Adozione della tecnica della semina diretta su sodo. Le semine devono essere effettuate senza alterare la stratificazione del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta in corrispondenza di ogni fila di semina.

La semina diretta su sodo consiste nella deposizione del seme nel terreno con il solo impiego di apposite macchine seminatrici, senza alterarne la struttura preesistente,

eccetto che per una fascia ristretta di larghezza massima di 8-10 cm in corrispondenza di ogni fila di semina.

Qualora si faccia ricorso a terzi, le fatture relative alle operazioni colturali dovranno riportare la seguente dicitura: "Semina effettuata con seminatrice da sodò conformemente alle indicazioni del bando dell'intervento SRA03 - PSP 2023-2027".

Alla fattura dovrà essere allegata una dichiarazione congiunta del terzista e del beneficiario, completa di data e firma, che indichi quali appezzamenti sono stati lavorati. Tale documentazione dovrà essere presente in azienda.

- Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice.
- Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (mulching). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione parziale di paglie e stocchi, purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.
- Divieto di ristoppio (a eccezione delle colture sommerse) esteso a tutti i cereali, anche a quelli di genere botanico diverso.
- Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009
- Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse (anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzarsi previa richiesta di parere agli uffici regionali, come indicato di seguito:

Il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente alla Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competente per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio - Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca - l'intenzione di ricorrere a tali lavorazioni, indicando le motivazioni e gli appezzamenti interessati. Le amministrazioni territorialmente competenti esprimono un parere entro dieci giorni, autorizzando o meno l'intervento.

Per ridurre al minimo le zone in cui può crearsi compattamento, il beneficiario può individuare corsie di transito, all'interno dei campi o lungo le capezzagne, sulle quali è possibile intervenire con decompattatori conservativi senza il parere positivo dell'amministrazione. Tali operazioni devono essere in ogni caso eseguite solo quando assolutamente necessarie.

Le corsie, della larghezza massima di 5 m, devono essere identificate su una cartografia aziendale in modo da essere facilmente individuate nelle operazioni di controllo.

- Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

Azione 3.2 - Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage

- Adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta alle infestanti. Sono ammesse solo le lavorazioni che non prevedono l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm.

È ammissibile la tecnica dello "strip till", con lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza.

Qualora si faccia ricorso a terzi per le operazioni di semina e pre-semina, le fatture relative dovranno riportare la seguente dicitura: "Lavorazioni effettuate conformemente alle indicazioni del bando dell'intervento SRA03 – PSP 2023-2027".

Alla fattura dovrà essere allegata una dichiarazione congiunta del terzista e del beneficiario, completa di data e firma, che indichi quali appezzamenti sono stati lavorati. Tale documentazione dovrà essere presente in azienda.

Per le colture estive a file, nel caso l'agrotecnica lo richiedesse, **è ammesso un intervento meccanico di sarchiatura/rincazzatura dell'interfila** purché vengano rispettati i seguenti principi:

- Rottura della crosta superficiale del terreno ed eventuale spostamento dal centro dell'interfila, senza inversione degli strati, che garantisca che il residuo colturale presente in superficie non venga completamente coperto.
- Profondità di lavorazione non superiore a 5 cm rispetto al piano di campagna.

Sono compatibili con la tecnica di minima lavorazione:

- a) la realizzazione di piccole cordolature di contenimento dell'acqua in caso di irrigazione per scorrimento
 - b) l'applicazione localizzata di geodisinfestanti (qualora necessari)
 - c) la concimazione minerale localizzata contestuale alla sarchiatura, in modo da ottenere una riduzione delle perdite di azoto in atmosfera
 - d) la posa di manichette per l'irrigazione a goccia mirate al risparmio idrico.
- Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice.
 - Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (mulching). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione parziale di paglie e stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.
 - Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009.
 - Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse (anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzarsi previa richiesta di parere agli uffici regionali, come indicato di seguito:

Il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente alla Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competente per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca - l'intenzione di ricorrere a tali lavorazioni, indicando le motivazioni e gli appezzamenti interessati. Le amministrazioni territorialmente competenti esprimono un parere entro dieci giorni, autorizzando o meno l'intervento.

Per ridurre al minimo le zone in cui può crearsi compattamento, il beneficiario può individuare corsie di transito all'interno dei campi o lungo le capezzagne, sulle quali è possibile intervenire con decompattatori conservativi senza il parere positivo dell'amministrazione. Tali operazioni devono essere in ogni caso eseguite solo quando assolutamente necessarie.

Le corsie, della larghezza massima di 5 m, devono essere identificate su una cartografia aziendale in modo da essere facilmente individuate nelle operazioni di controllo.

- Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

I collegamenti con le operazioni della Misura 10 – sottomisura 10.1. e della Misura 11 del PSR 2014-2022, con altri interventi SRA e con i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali – ECOSCHEMI sono descritti al capitolo 6 “Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA”.

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro di Superficie oggetto d'impegno (SOI) pari a:

Azione	Premio (€/ha)
Azione 3.1 - Semina su sodo/No tillage (NT)	325
Azione 3.2 - Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o Lavorazione a bande / strip tillage	190

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

Oltre a quelle indicate nel capitolo 6 “Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA”, si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento:

La superficie minima per aderire è di **5 ettari**.

Non possono essere richieste a premio superfici che hanno già beneficiato del contributo per lo stesso impegno nei precedenti periodi di programmazione dello sviluppo rurale (misura 214 – azione M del PSR 2007-2013 e operazione 10.1.04 del PSR 2014-2022), eccetto che per:

- I terreni richiesti a premio per la prima volta con la domanda iniziale anno 2022 - operazione 10.1.04 del PSR 2014-2022 (durata 3 anni) che, una volta terminato l'impegno, possono essere finanziati nuovamente con questo intervento;
- I terreni che dopo aver concluso l'impegno per la minima lavorazione, vengano richiesti a premio per la SRA03 – Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT).

Sono ammissibili tutti i **seminativi annuali a eccezione** dei terreni a riposo e dei prati mono e polifiti da vicenda.

Nel 2023 non possono essere richieste a premio le colture seminate prima del 1° gennaio.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa al bando SRA).

PRINCIPI DI SELEZIONE

Per l'accesso al finanziamento le domande di sostegno (iniziali) per l'intervento SRA03 sono ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue

Principio di selezione	Punteggio
1. Superficie richiesta a premio ricadente in Zone Vulnerabili ai Nitrati	45
2. Richiedenti con la maggiore quantità di SAU richiesta a premio	35
3. Al momento della presentazione della domanda essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, erogato da un ente di formazione accreditato nell'ambito dell'Operazione 1.1.01 del PSR del 2014-22 o intervento SRH03 del Piano strategico 2023-2027 o di altre fonti di finanziamento (es. FSE). In alternativa, aver usufruito di un servizio di consulenza, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito dell'Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o intervento SRH01 del Piano strategico 2023-2027. Oppure essere in possesso di un attestato di partecipazione ad attività di dimostrazione in campo, attinenti alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito di progetti finanziati con le operazioni 1.2.01 e 16.1.01 del PSR 2014-2022 o interventi SRH05 e SRG01 del PSP 2023-2027 o di progetti LIFE.	20

Documentazione da allegare alla domanda di sostegno:

- **Attestati** richiesti per l'attribuzione del relativo punteggio, come indicato al punto 3 della tabella dei principi di selezione, sopra riportata

Documentazione da conservare in azienda

- A integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari, già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, **registrazione delle operazioni culturali previste dagli impegni dell'intervento SRA** con i seguenti elementi minimi: appezzamento con i riferimenti catastali, tipo di operazione culturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione culturale, firma di chi esegue l'operazione
- **Fatture** relative a prestazioni di contoterzisti per l'effettuazione delle operazioni culturali di cui agli interventi 1 e/o 2. Le fatture dovranno riportare l'apposita dicitura segnalata negli impegni sopra descritti
- **Dichiarazione** congiunta del terzista e del beneficiario che indichi quali particelle catastali sono state lavorate
- Nel caso di adozione delle corsie di transito: **planimetria** catastale (scala 1:2.000) relativa alle particelle in cui sono ubicate le stesse
- **Foto** georeferenziate delle attività di **semina** (solo per le colture seminate dopo l'apertura del bando)

- **Foto** georeferenziate delle **lavorazioni conservative** (solo per le lavorazioni effettuate dopo l'apertura del bando)

La documentazione fotografica georeferenzata sopra indicata è funzionale alla dimostrazione del rispetto degli impegni: il beneficiario è tenuto a scattare almeno tre fotografie georeferenziate per superfici omogenee di uso suolo, scattate con distribuzione uniforme sulla superficie da tutte le angolazioni che evidenzino chiaramente gli usi suolo richiesti e siano rappresentative degli usi suolo presenti in tutta la superficie oggetto di controllo.

INTERVENTO SRA06 - COVER CROPS

L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano a seminare colture di copertura sulle superfici a seminativo.

L'intervento SRA06 contribuisce alla riduzione della lisciviazione dei nitrati nelle acque, al miglioramento della struttura e fertilità del suolo, all'aumento del sequestro di carbonio organico nel suolo, alla riduzione delle emissioni di gas serra e più in generale all'adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento SRA06 si applica su **appezzamenti variabili** e prevede la seguente **azione**:

Azione 6.1 - Colture di copertura.

IMPEGNI

- Effettuare almeno una semina annuale di colture di copertura (cover crops)
Le cover possono essere seminate in purezza o in miscuglio, utilizzando una o più tra le seguenti specie:
 - Avena strigosa
 - Segale
 - Senape bianca
 - Facelia
 - Rafano
 - Veccia vellutata/ del Bengala
 - Trifoglio alessandrino
 - Sorgo
 - Panico
 - Vigna
 - Crotalaria

Sul riso possono essere utilizzate unicamente le seguenti specie:

- Veccia in purezza
- Trifoglio in purezza
- Miscuglio di leguminose e graminacee

- Le colture di copertura devono essere effettivamente seminate ogni anno e non possono consistere nel ricaccio o nella auto risemina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea.

Non è consentito l'utilizzo di seme autoprodotta.

Le fatture di acquisto della semente, con indicazione della specie, devono essere conservate in azienda.

- Utilizzare una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno. La dose di semente è quella suggerita dal fornitore, indicata nell'etichetta. La seminatrice deve essere accuratamente regolata per garantire l'esatta erogazione delle dosi di semina¹. Non è consentita la semina a spaglio.
- La cover crop deve essere seminata entro **trenta giorni** dalla raccolta della coltura precedente² e mantenuta almeno fino a **trenta giorni** prima della semina della successiva coltura. La cover crop autunno-vernina non può in ogni caso essere eliminata prima della fine di febbraio. La presenza della cover in campo deve superare comunque 120 giorni.
- È consentito l'uso di soli mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture di copertura. L'intera biomassa prodotta non deve essere asportata, ma interrata (sovescio), oppure allettata e lasciata sulla superficie del suolo come pacciamatura.
- Divieto di impiego di fertilizzanti di tipo chimico, presidi fitosanitari o diserbanti sulle colture di copertura.
- Divieto di pascolamento.
- Divieto di utilizzo dei fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009.
- Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.
- La quantità della superficie accertata il primo anno di impegno deve essere mantenuta per tutta la durata del periodo di impegno.

Il fascicolo aziendale del richiedente nel piano colturale grafico dovrà riportare, oltre alla coltura principale, anche l'indicazione della coltura utilizzata come cover.

I collegamenti con le operazioni della Misura 10 – sottomisura 10.1. e della Misura 11 del PSR 2014-2022, con altri interventi SRA e con i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali – ECOSCHEMI sono descritti al capitolo 6 "Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA".

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro di SAU oggetto di impegno pari a:

Azione	Premio (€/ha)
Azione 6.1 - Colture di copertura	300

¹ COVER CROP: SCHEDE TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE, progetto "Dimostrazione dei benefici agronomici, economici e ambientali delle cover crop in Lombardia" finanziato nell'ambito della Misura 1, Operazione 1.2.01 "Progetti dimostrativi e azioni di informazione" dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia. https://sites.unimi.it/benco/wp-content/uploads/Cover-crop-schede-tecniche-coltivazione_L.R.pdf

² Per coltura precedente si intende sia la coltura principale, sia una coltura secondaria che segue la principale.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

Oltre a quelle indicate nel capitolo 6 "Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA", si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento:

La superficie minima per aderire è di **5 ettari**.

L'intervento si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di **seminativi**, a esclusione dei prati avvicendati e dei terreni lasciati a riposo.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa al bando SRA).

Possono essere richiesti a premio solo gli appezzamenti identificati nel piano colturale grafico con l'attributo "Cover".

PRINCIPI DI SELEZIONE

Per l'accesso al finanziamento le domande di sostegno (iniziali) per l'intervento SRA06 sono ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue

Principio di selezione	Punteggio
1. Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Natura 2000 e/o Aree protette	35
2. Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)	23
3. Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, erogato da un ente di formazione accreditato nell'ambito dell'Operazione 1.1.01 del PSR del 2014-22 o intervento SRH03 del PSP 2023-27 o di altre fonti di finanziamento (es. FSE). In alternativa, aver usufruito di un servizio di consulenza, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito dell'Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o intervento SRH01 del PSP 2023-27. Oppure essere in possesso di un attestato di partecipazione ad attività di dimostrazione in campo, attinenti alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito di progetti finanziati con le operazioni 1.2.01 e 16.1.01 del PSR 2014-2022 o interventi SRH05 e SRG01 del PSP 2023-2027 o di progetti LIFE.	12

Documentazione da allegare alla domanda di sostegno:

- **Attestati** richiesti per l'attribuzione del relativo punteggio, come indicato al punto 3 della tabella dei principi di selezione, sopra riportata

Documentazione da conservare in azienda

Durante il periodo d'impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda:

- A integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari, già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, **registrazione delle operazioni culturali previste dagli impegni dell'intervento SRA** con i seguenti elementi minimi: appezzamento con i riferimenti catastali, tipo di operazione culturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione culturale, firma di chi esegue l'operazione
- **Etichette** della semente utilizzata per la cover crop, in cui deve essere riportata la specie e la dose consigliata di semente da utilizzare

- **Fatture** di acquisto della semente utilizzata per la cover

INTERVENTO SRA08 – GESTIONE DEI PRATI E DEI PASCOLI PERMANENTI

L'intervento è finalizzato alla salvaguardia della biodiversità e alla fornitura dei servizi ecosistemici e alla tutela delle risorse naturali, come suolo e acqua; inoltre concorre alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi.

L'intervento SRA08 si applica su **appezzamenti fissi** e prevede la seguente **azione**:

Azione 8.1 Gestione sostenibile dei prati permanenti.

IMPEGNI

- Numero di sfalci del prato permanente e specifiche modalità di esecuzione:
 - Effettuare da 2 fino a un massimo di 4 sfalci all'anno, anziché 5 che rappresentano la pratica ordinaria.
Il primo taglio deve essere eseguito dopo la seconda decade di maggio.
 - Utilizzare le barre di involo per effettuare tutti gli sfalci.
È importante procedere con lo sfalcio dal centro dell'appezzamento verso la periferia, al fine di agevolare la fuga della fauna selvatica riducendone il rischio di collisione durante le operazioni di sfalcio.
- Assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora invasiva tramite interventi di gestione delle specie invasive arbustive, arboree e in particolare erbacee (es. *Sicyos angulatus*, *Abutilon theophrasti*) con interventi localizzati, utilizzando ad es. decespugliatori, trince e scarificatori
- Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi
- È consentito solo l'utilizzo di diserbanti e altri prodotti fitosanitari ammessi dall'agricoltura biologica
- Effettuare l'ultimo sfalcio dell'anno entro il 30 settembre
- Compilare e aggiornare il registro delle operazioni colturali per l'intero periodo di impegno
- Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006
- Divieto di utilizzo dei fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non sono ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009
- Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

I collegamenti con le operazioni della Misura 10 – sottomisura 10.1. e della Misura 11 del PSR 2014-2022, con altri interventi SRA e con i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali – ECOSCHEMI sono descritti al capitolo 6 "Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA".

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro di SAU oggetto di impegno pari a:

Azione	Premio (€/ha)
Azione 8.1 - Gestione sostenibile dei prati permanenti	110

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

Oltre a quelle indicate nel capitolo 6 "Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA", si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento:

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale di pianura ISTAT.

La superficie minima per aderire è di **1 ettaro**.

L'intervento si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di **prato permanente**.

PRINCIPI DI SELEZIONE

Per l'accesso al finanziamento le domande di sostegno (iniziali) per l'intervento SRA08 sono ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue

Principio di selezione	punteggio
Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Rete Ecologica Regionale	55
Entità della superficie soggetta a impegno – SOI	45

Documentazione da conservare in azienda

- **Foto georeferenziate** delle attività di sfalcio, con utilizzo di barre di involo.
La documentazione fotografica georeferenzata è funzionale alla dimostrazione del rispetto degli impegni: il beneficiario è tenuto a scattare almeno tre fotografie georeferenziate per superfici omogenee di uso suolo, scattate con distribuzione uniforme sulla superficie da tutte le angolazioni che evidenzino chiaramente gli usi suolo richiesti e siano rappresentative degli usi suolo presenti in tutta la superficie oggetto di controllo.
- A integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari, già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, **registrazione delle operazioni culturali previste dagli impegni dell'intervento SRA** con i seguenti elementi minimi: appezzamento con i riferimenti catastali, tipo di operazione culturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione culturale, firma di chi esegue l'operazione

INTERVENTO SRA14 - ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITÀ

L'intervento prevede un **sostegno ad UBA** a favore dei beneficiari che si impegnano ad allevare razze locali a rischio di erosione genetica. L'intervento è finalizzato a salvaguardare la

biodiversità, limitando il fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali autoctone, soppiantate da razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performances riproduttive ed ubiquitarie.

IMPEGNI

- Allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, anche appartenenti a specie diverse, tra quelle indicate al paragrafo “Condizioni di ammissibilità specifiche per l’intervento”
- Mantenere la consistenza della razza/popolazione per tutto il periodo di impegno.

I collegamenti con le operazioni della Misura 10 – sottomisura 10.1. e della Misura 11 del PSR 2014-2022, con altri interventi SRA e con i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali – ECOSCHEMI sono descritti al capitolo 6 “Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA”.

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per UBA oggetto di impegno pari a:

Azione	Premio (€/UBA)
Bovini	400*
Equidi	235*
Ovicapriini	260*

* Il premio indicato è vincolato all’approvazione della proposta di modifica del PSP 2023-2027 da parte della Commissione Europea. In caso di mancata approvazione della proposta di modifica, saranno applicati i premi indicati nell’allegato 1 al complemento per lo Sviluppo Rurale del PSP 2023-2027 della Regione Lombardia, approvato con DGR 7370/2022

Le UBA sono calcolate secondo la seguente tabella di conversione:

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre sei mesi	1,0
Ovini e capriini di età superiore a dodici mesi	0,15

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L’INTERVENTO

Oltre a quelle indicate nel capitolo 6 “Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA”, si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l’intervento:

I beneficiari devono essere conduttori di un allevamento con un codice di anagrafe zootecnica attivo alla data del 1° gennaio 2023.

I capi richiesti a premio devono:

- essere detenuti dal richiedente dal 1° gennaio 2023 fino alla fine del periodo di impegno. Durante il periodo di impegno i capi oggetto di sostegno possono essere sostituiti da altri

soggetti, purché questi ultimi siano introdotti in allevamento prima dell'uscita dei capi richiesti con la domanda di sostegno e contribuiscano al mantenimento delle UBA oggetto di impegno

- appartenere a razze/popolazioni a rischio di estinzione /erosione iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della legge n. 194/2015 oppure presenti in Anagrafe Nazionale e/o Elenchi Regionali di risorse genetiche
- avere codice di allevamento regionale ed essere iscritti nei libri genealogici/registri delle rispettive razze, di seguito indicate:
 - **Bovini:** Varzese, Ottonese, Cabannina, Bianca di Val Padana (o Modenese), Rendena, Bruna originaria
 - **Ovini:** Pecora di Corteno, Pecora Brianzola, Pecora Ciuta, Pecora Bergamasca
 - **Caprini:** Capra di Livo o Lariana, Capra Orobica o di Valgerola, Capra Frisa Valtellinese o Frontalasca, Capra Bionda dell'Adamello, Capra Verzaschese
 - **Equini:** Cavallo Tiro Pesante Rapido (TPR), Asino Romagnolo

La soglia minima di UBA da richiedere a premio è pari a:

- **Ovi-caprini:** 1,5 UBA
- **Bovini:** 3 UBA
- **Equidi:** 1 UBA

PRINCIPI DI SELEZIONE

Per l'accesso al finanziamento le domande di sostegno (iniziali) per l'intervento SRA14 sono ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue

Principio di selezione	punteggio
Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, erogato da un ente di formazione accreditato nell'ambito dell'Operazione 1.1.01 PSR del 2014-22 o intervento SRH03 del PSP 2023-27 o di altre fonti di finanziamento (es. FSE). In alternativa, aver usufruito di un servizio di consulenza, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito dell'Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o intervento SRH01 del PSP 2023-27	100

Documentazione da allegare alla domanda di sostegno:

- **Attestati** richiesti per l'attribuzione del relativo punteggio, come indicato nella tabella dei principi di selezione, sopra riportata
- **Elenco** dei soggetti iscritti al Libro Genealogico estratto dalla Banca dati Associazione Nazionale di Razza/specie a cui appartengono i soggetti richiesti a premio (file pdf; nome "Elenco capi iscritti LG")

Documentazione da conservare in azienda

- **Elenco** dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento alla data dell'ultimo rilievo utile alla gestione del Libro Genealogico.

INTERVENTO SRA22 - IMPEGNI SPECIFICI RISAIE - azione 1 - Semina in acqua

La risaia costituisce un habitat assai ricco di biodiversità, specialmente per le popolazioni di uccelli acquatici (ardeidi, limicoli, anatidi e rallidi) che la frequentano per la sosta e l'alimentazione e svolge un ruolo complementare rispetto alle zone umide naturali, posizionandosi lungo le rotte migratorie.

Nel corso degli ultimi decenni, tuttavia, l'evoluzione delle tecniche colturali ha determinato sia la "competizione" sull'uso dell'acqua con altre colture, sia la minaccia di una "trappola ecologica" per gli organismi acquatici, fonte di alimentazione per l'avifauna.

La tecnica della semina in acqua contribuisce a raggiungere i seguenti obiettivi ambientali:

- Migliorare l'habitat per specie tipiche degli ambienti umidi. La presenza dell'acqua un mese prima rispetto alla semina interrata, infatti, favorisce lo sviluppo di microfauna e invertebrati, con conseguente incremento della capacità trofica per l'avifauna degli ambienti acquatici.
- Razionalizzare l'uso della risorsa irrigua. La semina in acqua, anticipando la sommersione delle camere e la circolazione dell'acqua nei canali, permette l'innalzamento precoce dei livelli di falda, la generazione delle colature e delle risorgive (fontanili), a vantaggio dell'irrigazione dei territori posti a quote altimetriche inferiori, aumentando, di fatto, l'efficienza d'uso dell'acqua per un uso plurimo.

L'intervento si applica su **appezzamenti variabili** e prevede la seguente **azione**:

Azione 1 - Semina in acqua.**IMPEGNI**

- Il beneficiario deve garantire sui terreni oggetto di impegno l'esecuzione della semina in acqua.

La sommersione delle camere deve avvenire almeno due giorni prima della semina del riso.

Il livello dell'acqua di sommersione deve essere mantenuto a circa 3-5 cm fino all'asciutta di radicamento (allungamento della prima foglia di 1,5-2 cm). La durata dell'asciutta di radicamento deve essere ridotta al minimo.

Successivamente, in fase vegetativa della coltura, il livello ottimale dell'acqua di sommersione è compreso tra i 5 e i 10 cm.

Al fine di massimizzare l'efficienza della concimazione azotata e ridurre le perdite per volatilizzazione dell'ammoniaca, l'azoto va distribuito nel primo intervento in copertura su terreno completamente asciutto, con l'accortezza di provvedere alla sommersione nell'arco di 24-48 ore.

Prima dell'inizio del ciclo riproduttivo, è opportuno prevedere un periodo di asciutta di durata indicativa di 7-10 giorni.

Infine, nel periodo che precede l'asciutta di preraccolta, è opportuno mantenere la sommersione sino alla fase di maturazione cerosa.

- Divieto di utilizzo dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009
- Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006
- La quantità della superficie accertata il primo anno di impegno deve essere mantenuta per tutta la durata del periodo di impegno.

I collegamenti con le operazioni della Misura 10 – sottomisura 10.1. e della Misura 11 del PSR 2014-2022, con altri interventi SRA e con i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali – ECOSCHEMI sono descritti al capitolo 6 “Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA”.

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro di SOI pari a:

Azione	Premio (€/ha)
Azione 1 – Semina in acqua	200

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

Oltre a quelle indicate nel capitolo 6 “Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA”, si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento:

La superficie minima oggetto di impegno deve essere **il 10%** della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore a **1 ettaro**.

L'azione si applica alle superfici coltivate con riso.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa al bando SRA).

PRINCIPI DI SELEZIONE

Per l'accesso al finanziamento le domande di sostegno (iniziali) per l'intervento SRA22 sono ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue

Principio di selezione	punteggio
Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Natura 2000	55
Aziende BIO o aderenti al sistema SQNPI	45

Documentazione da conservare in azienda

- A integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari, già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, **registrazione delle operazioni colturali previste dagli impegni dell'intervento SRA** con i seguenti elementi minimi: appezzamento con i riferimenti catastali, tipo di operazione

colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, firma di chi esegue l'operazione

INTERVENTO SRA29 - PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA

L'intervento prevede un **pagamento annuale per ettaro di SAU** a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che aderiscono al metodo di produzione di agricoltura biologica.

L'intervento contribuisce a ridurre il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere la salvaguardia della risorsa "acqua", la tutela della risorsa "suolo", la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria.

L'intervento si applica su **appezzamenti fissi** e si articola in due **azioni**:

SRA29.1 Azione - Conversione all'agricoltura biologica;

SRA29.2 Azione - Mantenimento dell'agricoltura biologica

La durata del periodo di conversione per i seminativi e per i prati permanenti è pari a due anni e per le colture perenni diverse dai prati permanenti è pari a tre anni, salvo deroghe, così come previsto dal Regolamento (UE) 848/2018.

Il premio dovuto alle superfici biologiche che per qualsiasi motivo, prima dell'adesione all'intervento SRA29 o durante il periodo di impegno, abbiano subito da parte dell'Organismo di Controllo un declassamento da "biologico" a "in conversione al metodo biologico" sarà comunque quello indicato come mantenimento dell'agricoltura biologica.

IMPEGNI

- Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno. Sulle superfici richieste a premio deve essere **portato a termine il ciclo colturale ordinario**, che si conclude con la raccolta delle produzioni, a eccezione dei nuovi impianti di colture frutticole e viticole, non ancora produttivi.
- Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno (dal 1° gennaio del primo anno di impegno al 31 dicembre del quinto anno di impegno).
I richiedenti che, al momento della domanda di sostegno, non risultano ancora iscritti devono garantire l'iscrizione entro il 30 giugno del primo anno di impegno, pena la decadenza della domanda.
L'interruzione prolungata dell'iscrizione all'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno comporta la riduzione fino all'esclusione del premio, con conseguente restituzione di quanto percepito, con le modalità che saranno definite con un successivo provvedimento.
- Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

I collegamenti con le operazioni della Misura 10 – sottomisura 10.1. e della Misura 11 del PSR 2014-2022, con altri interventi SRA e con i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali – ECOSCHEMI sono descritti al capitolo 6 “Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA”.

PREMIO ANNUALE

Le colture ammesse sono ricondotte ai seguenti gruppi colturali:

Agrumi – Foraggiere - Frutta a guscio e castagno – Fruttiferi – Industriali – Leguminose – Olivo – Ortive - Prati permanenti – Seminativi – Vite - Riso

Inoltre, per le aziende zootecniche con allevamenti biologici che ne fanno richiesta, è prevista una maggiorazione del premio a ettaro, indicata nella tabella sottostante come “gruppo colturale” Bovini-ovicaprini-Suini.

È concesso un pagamento annuale per ettaro di SOI pari a:

Gruppo colturale	Premio conversione (€/ha)	Premio mantenimento (€/ha)
Agrumi	900	810
Foraggiere	210	189
Frutta a guscio e castagno	900	810
Fruttiferi	900	810
Industriali	401	324
Leguminose	370	333*
Olivo	900	810
Ortive	600	540
Prati permanenti	125	110
Seminativi	268	241
Vite	900	810
Riso	380	342*
Bovini-Ovicaprini-Suini ³	380	340

* Il premio indicato è vincolato all’approvazione della proposta di modifica del PSP 2023-2027 da parte della Commissione Europea. In caso di mancata approvazione della proposta di modifica, saranno applicati i premi indicati nell’allegato 1 al complemento per lo Sviluppo Rurale del PSP 2023-2027 della Regione Lombardia, approvato con DGR 7370/2022

Il premio per **Bovini-Ovicaprini-Suini** si attiva solo a favore delle aziende zootecniche con allevamenti biologici e corrisponde a una **maggiorazione del premio a ettaro** per le **colture destinate all’alimentazione del proprio allevamento biologico** da sommare al premio del

³ Il premio si attiva solo a favore delle aziende zootecniche con allevamenti biologici e corrisponde a una maggiorazione del premio a ettaro. Per ottenere tale premio, il rapporto UBA biologiche/SAU destinata all’alimentazione animale è pari a: (i) 1 UBA/ettaro nei comuni di collina e montagna (ISTAT); (ii) 1,5 UBA/ettaro nei comuni di pianura (ISTAT). Per il calcolo della densità di carico si potrà fare riferimento a tutte le superfici destinate all’alimentazione animale inserite nel fascicolo aziendale in virtù di un titolo di conduzione che ne attesti la disponibilità per tutta la durata dell’impegno.

gruppo coltura di riferimento (“foraggiere” e/o “seminativi” e/o “prati permanenti” a seconda della coltura utilizzata).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L’INTERVENTO

Oltre a quelle indicate nel capitolo 6 “Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA”, si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l’intervento:

È obbligatorio aderire con tutta la SAU aziendale oppure con tutta la SAU riferita a unità di produzione separate e distinguibili dalle unità non biologiche (aziende miste).

Dal momento che questo intervento risponde all’obiettivo specifico OS9, relativo alla qualità, sicurezza e produzione sostenibile degli alimenti, i richiedenti della SRA29 non possono destinare le loro produzioni agricole a impianti di biogas.

Le **aziende miste** (con parte della superficie biologica e parte convenzionale) sono ammesse ai benefici della SRA 29 solo se soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:

- a) sono costituite da unità di produzione biologica separate e distinguibili dalle unità non biologiche; la separazione deve essere garantita da:
 - fasce tampone boscate;
 - siepi e filari;
 - fasce inerbite di almeno 7 metri;
 - strade bianche o asfaltate di almeno 7 metri (no capezzagne)
- b) le superfici delle unità di produzione biologica e non biologica sono destinate a colture che non appartengono allo stesso macrogruppo colturale, come sotto specificato:
 - Macrogruppo colture arboree: Agrumi – Fruttiferi - Frutta a guscio e castagno – Olivo – Vite
 - Macrogruppo colture erbacee: Industriali – Leguminose - Seminativi – Riso - Ortive - Foraggiere – Prati permanenti

Le aziende con unità di produzione non biologiche:

- site in regioni **non confinanti con la Lombardia**

oppure

- site in regioni **confinanti con la Lombardia, ma in province che non confinano** con quelle lombarde in cui si trova l’unità biologica

sono ammesse ai benefici di SRA29, perché è garantita la separazione fisica tra i corpi aziendali ed è improbabile un utilizzo promiscuo dei mezzi di produzione.

Le superfici eleggibili per l’Azione SRA29.1 “Conversione all’agricoltura biologica” devono essere state notificate per la prima volta **precedentemente all’avvio del periodo di impegno (1° gennaio anno della domanda di sostegno)**.

Le superfici eleggibili per l’Azione SRA29.2 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” devono essere presenti in una notifica nello stato di “pubblicata” precedentemente all’avvio del periodo di impegno **(1° gennaio anno della domanda di sostegno)**.

La **SOI minima** per potere aderire all’intervento è pari a:

- Collina e Montagna ISTAT = 0,5 ha
- Pianura ISTAT = 1 ha

Le superfici biologiche per le quali si verifichi una delle seguenti condizioni:

- Superfici per le quale il richiedente non dispone di titoli di conduzione per l'intera annualità (1° gennaio - 31 dicembre)
- Superfici poste in conversione al metodo di produzione biologica in data successiva al 1° gennaio 2023, come risultante da notifica di attività biologica

si intendono comunque utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità. Su di esse dovranno essere rispettati gli impegni previsti dall'intervento SRA29 ma non potrà essere riconosciuto il premio.

Queste superfici dovranno essere selezionate tra le superfici non a premio ma comunque assoggettate all'impegno, nell'apposita sezione della domanda "**Altri Utilizzi Biologici**" (AUB).

Le superfici non richieste a premio e non inserite nella sezione Altri Utilizzi Biologici devono essere selezionate come **Altri Utilizzi (AU)**.

In domanda deve essere dichiarata **tutta la superficie aziendale** presente nella notifica di attività biologica e nel fascicolo aziendale, richiesta a premio e non richiesta a premio (AUB e/o AU).

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale e a **tutte le tipologie culturali** esclusi i terreni a riposo. Nei comuni ricadenti in aree svantaggiate di montagna i **prati permanenti/pascoli/prati-pascolo** sono ammissibili solo se presente in azienda un **allevamento biologico**.

La maggiorazione del premio per **Bovini-ovicaprini-Suini** si attiva solo a favore delle aziende zootecniche con **allevamenti biologici**. Per ottenere tale premio, il rapporto UBA biologiche/SAU destinata all'alimentazione animale è pari a:

- 1 UBA/ettaro nei comuni di collina e montagna (ISTAT);
- 1,5 UBA/ettaro nei comuni di pianura (ISTAT).

Per il calcolo della densità di carico si potrà fare riferimento a tutte le superfici destinate all'alimentazione del **proprio allevamento biologico** inserite nel fascicolo aziendale.

L'allevamento biologico deve essere **notificato alla data del 1° gennaio 2023**.

Il foraggio biologico deve essere reimpiegato nel proprio allevamento.

Il premio, quindi, non è concesso nel caso in cui il prodotto ottenuto venga ceduto (a titolo oneroso o gratuito) ad altre aziende.

Le UBA sono calcolate secondo la seguente tabella di conversione:

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4

Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini di età superiore a 70 giorni	0,3

PRINCIPI DI SELEZIONE

Per l'accesso al finanziamento le domande di sostegno (iniziali) per l'intervento SRA29 sono ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue

Principio di selezione	Punteggio
1. Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Natura 2000 e/o aree naturali protette	40
2. Aree caratterizzate da particolari criticità ambientali: Zona Vulnerabile ai Nitrati	35
3. Aziende in conversione	15
4. Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, erogato da un ente di formazione accreditato nell'ambito dell'Operazione 1.1.01 del PSR del 2014-22 o intervento SRH03 del PSP 2023-27 o di altre fonti di finanziamento (es. FSE). In alternativa, aver usufruito di un servizio di consulenza, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito dell'Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o intervento SRH01 del PSP 2023-27.	10

Documentazione da allegare alla domanda di sostegno:

- **Attestati** richiesti per l'attribuzione del relativo punteggio, come indicato al punto 4 della tabella dei principi di selezione, sopra riportata

8. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

8.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per tutti gli interventi SRA attivati può essere presentata una **domanda di sostegno (iniziale)** che vale anche come domanda di pagamento del premio relativo al primo anno d'impegno.

Coloro che risulteranno ammessi ai benefici degli interventi dovranno presentare una **domanda di pagamento** nei successivi anni di impegno, nei termini fissati dai bandi annuali.

I dati indicati nelle domande sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

I richiedenti con impegni in corso nel 2023 per la sottomisura 10.1 e/o la misura 11 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 **devono validare l'iter di presentazione della domanda di pagamento della sottomisura 10.1/misura 11 prima di aprire il procedimento di domanda dell'intervento SRA.**

Il Piano Colturale Grafico deve essere lo stesso per tutte le domande pluriennali presentate sia sul PSR 2014-2022 (misura 10 e 11), sia sul PSP 2023-2027 (interventi SRA).

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di sostegno/pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al paragrafo "COME PRESENTARE LA DOMANDA".

La domanda può essere presentata dal 28 aprile al 15 maggio 2023, entro le ore 24:00.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

Presentazione tardiva della domanda

La disciplina relativa alla presentazione tardiva della domanda oltre il termine del 15 maggio 2023, e alla conseguente applicazione di riduzioni del premio, è in corso di adozione con specifico decreto legislativo e, pertanto, le presenti disposizioni saranno integrate appena sarà approvata la normativa nazionale di riferimento.

A CHI PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere inviata a Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, indicando l'ambito territoriale in cui è situata la maggior parte della SOI.

In caso di un'azienda con superfici contigue ricadenti in regioni diverse la domanda dovrà essere presentata alla Regione competente, in base al criterio della quota prevalente della superficie aziendale.

Affinché si possano considerare contigue due superfici agricole, tra queste non ne deve esistere una superficie terza, anch'essa agricola, condotta da un'altra azienda.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Fascicolo aziendale

Prima di compilare la domanda, il richiedente è tenuto ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale alfanumerico informatizzato, completo di indirizzo PEC, codice IBAN, indirizzo mail, partita IVA e a compilare, riferendosi all'anno 2023, la consistenza grafica (CG) ed il piano culturale grafico (PCG) individuando gli appezzamenti aziendali condotti.

Il beneficiario deve:

- riportare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo prima della presentazione della domanda di aiuto;
- mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo ed aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni;
- indicare nell'apposita sezione del Fascicolo Aziendale un indirizzo mail che verrà usato dall'Organismo Pagatore della Regione Lombardia (di seguito OPR) per comunicare l'avvenuta pubblicazione sul portale SISCO degli esiti derivanti dal Sistema di Monitoraggio delle Superfici (di seguito AMS) oltre che eventuali ulteriori comunicazioni in merito ad anomalie riscontrate a seguito di controlli amministrativi e/o in loco.

A parte quanto descritto per le comunicazioni riguardanti gli esiti dell'AMS, l'Amministrazione comunicherà con il beneficiario soltanto attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo: pertanto il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo o responsabilità di notifica.

Per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sulle superfici elencati nel titolo III, capo IV del regolamento (UE) 2021/2115, l'art. 69 del Reg. (UE) n. 2021/2116 impone l'obbligo di adozione del modulo di domanda geospaziale fornito dall'autorità competente.

Pertanto, Regione Lombardia mette a disposizione una soluzione software con interfaccia web-GIS che permette di gestire il fascicolo aziendale in modalità "grafica".

La costituzione di un "Fascicolo Grafico" è il presupposto per la georeferenziazione dei dati della scheda terreni del Fascicolo Aziendale. Attraverso il suddetto strumento è possibile predisporre un piano di coltivazione grafico partendo dall'individuazione grafica della consistenza territoriale del fascicolo aziendale e la localizzazione di tutte le informazioni stabili di dettaglio che caratterizzano la realtà dell'azienda.

Il Fascicolo Grafico è quindi composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG)**, nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili. Le isole aziendali sono porzioni di territorio contigue, condotte dal medesimo agricoltore, individuate in funzione delle superfici dichiarate nella sezione terreni del fascicolo aziendale.
- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG)**, nel quale è possibile definire l'occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità e varietà, data inizio e data fine coltivazione, oltre alle informazioni riferite e alla pratica di mantenimento. Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria e il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi interventi SRA.

Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

Si precisa che in fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nel Sistema di Identificazione delle parcelle agricole (SIPA) derivanti da precedenti controlli. Tali dati sono suscettibili di aggiornamenti, anche in tempi successivi alla predisposizione del PCG e/o della presentazione della domanda di sostegno/pagamento, mediante la fotointerpretazione di ortofoto aeree acquisite con cadenza periodica, oppure controlli in loco o controlli tramite il monitoraggio in continuo delle superfici, basato sulla valutazione degli indici vegetazionali derivanti dalle immagini acquisite dai satelliti Sentinel del progetto Terra Copernicus. L'aggiornamento delle informazioni di copertura/uso del suolo ha come obiettivo quello di individuare i cambiamenti intervenuti nel territorio agricolo e correggere gli eventuali errori presenti nel SIPA sia riguardo all'estensione delle superfici che alla loro classificazione.

Pertanto, il beneficiario è tenuto a rilevare la presenza di informazioni nel SIPA non coerenti con la reale situazione di uso del suolo al momento della compilazione del PCG in merito all'estensione delle superfici e/o alla loro classificazione. In tal caso, per non incorrere in riduzioni e sanzioni, lo stesso beneficiario è tenuto a richiedere la correzione o la modifica dei dati non coerenti, conformemente a quanto riportato dal manuale di istanza di riesame, approvato con D.d.s n. 7478 del 01/06/2021.

Domanda

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2022/1173, la domanda di sostegno/pagamento contiene almeno gli elementi di seguito elencati e l'informazione agli interessati, ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115, circa la possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 del medesimo articolo 151, con i diritti di protezione dei dati sanciti dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725:

- a) identità del beneficiario, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo (inteso come impresa madre e tutte le sue figlie) al quale partecipano, come stabilito dall'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2116 e per il quale sono fornite le informazioni minime stabilite dall'articolo 44 del regolamento (UE) 2022/128
- b) gli interventi richiesti e le relative informazioni dettagliate
- c) ove necessario, documenti giustificativi necessari per stabilire le condizioni di ammissibilità, condizioni e altri requisiti pertinenti per l'intervento oggetto di domanda
- d) informazioni relative alla condizionalità
- e) informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda di sostegno/pagamento

Relativamente agli interventi basati sugli animali richiesti dall'allevatore, le informazioni relative ai capi sono desunte dalla banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN).

Per la presentazione della domanda viene messo a disposizione dei beneficiari uno specifico applicativo che fornisce la rappresentazione grafica dei terreni presenti nel Fascicolo Aziendale e consente di aggiornare il piano colturale e di presentare la domanda di aiuto con informazioni fornite attraverso la visualizzazione grafica.

Le domande, pertanto, devono essere presentate in modalità grafica dopo aver chiuso e consolidato il PCG del fascicolo aziendale riferito all'anno 2023, utilizzando esclusivamente il

Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co) entro il termine di chiusura previsto.

In domanda sono riproposti gli appezzamenti del PCG che il richiedente deve associare al gruppo coltura prescelto.

Se durante la compilazione della domanda grafica venisse consolidata una modifica al fascicolo aziendale - Sezione Terreni, con conseguente chiusura del PCG a una data posteriore a quella dell'apertura della domanda, ancora in corso, il richiedente è tenuto a compilare ex novo la domanda di sostegno/pagamento, al fine di recepire le modifiche del PCG divenute definitive. L'apertura di una domanda relativa all'intervento SRA non sarà possibile se prima non è stata presentata una domanda di pagamento per la sottomisura 10.1 e/o per la misura 11, oppure se è stato modificato il PCG dopo la presentazione di una domanda di pagamento per la sottomisura 10.1 e/o per la misura 11 (in questo caso, sarà necessario ripresentare la domanda di pagamento per la sottomisura 10.1 e/o per la misura 11).

Inoltre, in caso di modifica del PCG successiva alla presentazione della domanda relativa all'intervento SRA, nel caso in cui il richiedente avesse già presentato anche una domanda di pagamento per la sottomisura 10.1 e/o per la misura 11 del PSR 2014-2022, è necessario modificare prima la domanda relativa al PSR 2014-2022 e, solo successivamente alla validazione di questa, compilare ex novo la domanda di sostegno/pagamento dell'intervento SRA.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Tutte le superfici aziendali devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento. Le superfici sono sempre suddivise in "superfici a premio" e "superfici NON a premio"; in taluni interventi è possibile trovare anche l'ulteriore suddivisione "superfici NON a premio MA comunque assoggettate all'impegno".

Scaduti i termini, le domanda di sostegno/pagamento chiuse ma non firmate, NON sono considerate valide e non risultano presentate.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, di soggetti delegati prescelti. La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. La domanda sottoscritta con le modalità sotto riportate deve essere caricata a sistema in Sis.Co. e il sistema al momento del caricamento della domanda firmata assegnerà un numero di protocollo.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" .

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal Sistema Informativo di Regione Lombardia, entro le ore 24:00 del 15 maggio 2023. In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa da parte di Regione Lombardia, dovuta a qualsiasi motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co. difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo. È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere a Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per il consolidamento del PCG, per la compilazione e protocollazione della domanda, in considerazione anche del numero e della dimensione degli eventuali documenti da allegare alla stessa.

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di presentare la Domanda Grafica a causa di problematiche tecniche riscontrate sul Sistema Informativo Sisco, nelle funzionalità necessarie alla compilazione per via telematica del PCG, Regione Lombardia, su richiesta dell'interessato, o per suo conto, tramite un CAA delegato, fornisce, mediante ARIA S.p.a, l'assistenza tecnico-informatica necessaria al superamento del problema segnalato.

Per garantire un supporto adeguato e consentire di presentare la domanda entro i termini stabiliti, la richiesta di assistenza tecnica deve pervenire a sisco.supporto@regione.lombardia.it almeno **15 giorni lavorativi prima** della scadenza dei termini per la presentazione delle domande, allegando l'evidenza delle anomalie riscontrate al fine di consentire la pronta risoluzione dei problemi.

Per le richieste che dovessero essere presentate oltre tale termine, e comunque entro i termini di scadenza della presentazione della domanda, sarà fornita assistenza tecnica nei limiti della capacità operativa di Regione Lombardia per il tramite di ARIA S.p.a. ferma restando l'assenza di responsabilità di Regione Lombardia come indicato sopra.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. Contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di aiuto, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90.

Le domande non devono essere perfezionate con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esenti ai sensi del D.P.R. 642/1972 art. 21 bis.

Modifiche alla domanda già presentata

Le modalità e le tempistiche relative alla possibilità di presentare modifiche alla domanda presentata entro i termini sopra riportati, saranno oggetto di un successivo provvedimento a recepimento delle disposizioni definite a livello nazionale.

Rinuncia

La domanda di rinuncia totale può essere presentata in qualsiasi momento. Sulle superfici oggetto di rinuncia si procederà al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario, aumentati degli interessi legali maturati.

Cessione azienda (cambio beneficiario)

Successivamente alla presentazione delle domande è possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni (cambio di beneficiario totale o parziale). Le modalità operative saranno precisate con successivo atto.

Errore palese

Le domande e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'Organismo pagatore competente, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Il responsabile dell'Intervento o l'Organismo pagatore possono riconoscere errori palesi solo se questi possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo, di norma riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta.

Gli errori palesi sono errori di compilazione della domanda, compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente nella domanda. La richiesta di riconoscimento dell'errore palese (autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione per errore palese) è presentata dal richiedente/beneficiario tramite Sis.Co, allegando opportuna documentazione.

Si considerano errori palesi:

- Gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio è la presenza di un codice statistico o bancario errato
- Gli errori derivanti da verifiche di coerenza che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e banche dati esterne

La richiesta non può essere presentata dopo la validazione di un'istruttoria relativa alla domanda per cui si intende presentare una domanda di riconoscimento di EP.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione per errore palese, dopo l'istruttoria, è rilasciata/non rilasciata:

- dal Responsabile di Intervento dopo la data di chiusura per la presentazione della domanda di aiuto e fino alla data di pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento
- dall'Organismo Pagatore Regionale dopo la data del decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento

In caso di istruttoria positiva della domanda autorizzata per il riconoscimento di errore palese, è possibile presentare in Sis.CO. la domanda corretta che sostituisce la precedente.

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di correzione per errore palese nell'annualità.

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario può presentare, in qualsiasi momento dell'anno in cui si verifichi l'evento e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta su Sis.CO.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg (UE) 2021/2116 (Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali) sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento
- un'epizoozia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda
- il decesso del beneficiario
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione a essa relativa, sia comunicata all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dell'OPR.

La richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore è presentata dal richiedente tramite Sis.Co. allegando adeguata documentazione che giustifichi le stesse e lo specifico modulo di cui all'allegato B.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche, OPR comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta.

9. ISTRUTTORIA

9.1 Verifiche di ammissibilità delle domande

Ai sensi della disciplina vigente l'istruttoria delle domande di sostegno spetta a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi che si avvale delle proprie Strutture Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca (di seguito AFCP/Provincia Sondrio).

L'istruttoria prevede lo svolgimento di controlli e attività amministrative che comprendono:

- il controllo tecnico-amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata
- la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti in questo bando

- la valutazione del possesso dei requisiti previsti dai principi di selezione e l'attribuzione del relativo punteggio, qualora la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute
- un sopralluogo, se necessario
- la redazione del verbale di istruttoria della domanda e delle relative check list

Il Responsabile degli interventi effettua le verifiche propedeutiche alla concessione del *de minimis*, per i soggetti che non esercitano attività agricola, tramite il controllo delle autocertificazioni rilasciate dal beneficiario e tramite le verifiche sul Registro Nazionale degli aiuti di stato di cui all'art. 52 legge 234/2012 e DM 115/2017. Nel provvedimento di ammissione a finanziamento viene dato atto dell'esito dei suddetti controlli.

A conclusione delle istruttorie, gli AFCP/Provincia Sondrio inviano ai richiedenti il verbale con l'esito relativo all'istruttoria della domanda comunicando, inoltre, la possibilità di presentare memorie integrative ai sensi della Legge n. 241/90.

Tali memorie, eventualmente corredate da documenti, devono essere presentate tramite PEC agli AFCP/Provincia Sondrio entro dieci giorni dal ricevimento del verbale.

Il verbale conclusivo deve motivare in ordine all'accoglimento o non accoglimento di tali osservazioni.

L'esito di tale esame è comunicato via PEC ai soggetti che hanno presentato osservazioni.

Il verbale istruttorio, comprensivo dell'esame di eventuali osservazioni, costituisce atto endoprocedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nel resoconto dell'istruttoria compiuta e della proposta di valutazione della domanda presentata che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto di cui al paragrafo successivo a cura del Responsabile degli interventi.

9.2 Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Valutate tutte le **domande di sostegno** e visti gli esiti delle istruttorie di ammissibilità, vengono predisposti i seguenti elenchi:

- domande con esito istruttorio negativo
- domande con esito istruttorio positivo, con l'indicazione dell'intervento SRA, dell'eventuale punteggio assegnato, dell'importo totale ammissibile per domanda e per ciascun intervento SRA. Le domande sono ordinate secondo il punteggio per ciascun intervento SRA
- domande ammesse a finanziamento con l'indicazione dell'intervento SRA, dell'eventuale punteggio assegnato, dell'importo totale ammissibile per domanda e per ciascun intervento SRA e del CUP

Il Responsabile dell'intervento approva con proprio provvedimento tali elenchi entro il **31 ottobre 2023**.

I termini di conclusione del procedimento sono determinati nel rispetto dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento.

I contributi riguardanti i soggetti che esercitano attività non agricola sottoposti al regime *de minimis* devono essere conferiti a cura del Responsabile delle Operazione nel Registro Nazionale degli aiuti di stato secondo le modalità previste nel DM 115/2017 prima dell'assunzione del provvedimento di ammissione a finanziamento delle domande di sostegno. Nel provvedimento di ammissione a finanziamento delle domande di sostegno viene indicato l'inserimento nel suddetto Registro.

9.3. Assegnazione CUP - codice unico di progetto

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento fino al suo completamento. Il CUP è reso disponibile col decreto di ammissione a finanziamento.

10. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'erogazione dei contributi è disposta dal dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR).

Le liquidazioni di contributi a favore di soggetti pubblici a cui si applica il regime *de minimis* sono conferite prima dell'assunzione del provvedimento di pagamento, nel Registro nazionale degli aiuti di stato, di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e del DM 115/2017, a cura del dirigente responsabile di procedimento OPR. Tale procedimento viene effettuato prima di ogni tranche di pagamento (anticipo, saldo). Nei provvedimenti di liquidazione viene dato atto dell'inserimento nel Registro sopra citato, specificando gli eventuali esiti/conseguenze in ordine alle verifiche di cui sopra.

Per le domande ammesse a finanziamento OPR effettua il pagamento di un anticipo, fino al 75% del premio ammesso, dopo i controlli amministrativi di cui al par. 9 e comunque entro il **30 novembre 2023**.

Il pagamento del saldo avverrà:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, potrà essere avviato a **partire dal 1° dicembre 2023**.

Ai fini della concessione dell'agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno (istituita con artt. 96 e ss) ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1 lettera g, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia, cioè la presenza di irregolarità, comporterà la decadenza dall'agevolazione, procedendo al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario, aumentati degli interessi legali maturati.

11. DISPOSIZIONI FINALI

MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati agli interventi SRA, l'indicatore individuato è il numero di domande ammesse a pagamento e la superficie per la quale è stata corrisposta l'indennità, suddivisa per ciascuna tipologia culturale.

Customer Satisfaction

In attuazione del dispositivo normativo nazionale e regionale (art.7 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di Customer satisfaction, nella fase di adesione al bando.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro e apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile di Intervento, individuato con decreto dell'Autorità di Gestione Regionale Sviluppo Rurale 2023-2027, assume la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, fino all'approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento. Per le fasi relative al pagamento assume la funzione di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il Dirigente della Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato D.

12. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il provvedimento di approvazione degli esiti delle istruttorie di ammissibilità di cui al par. 9.2 è:

- Pubblicato sul BURL, diventando efficace dalla data di pubblicazione, e rappresenta la comunicazione ai richiedenti ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90.
- Pubblicato sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale web del Programma di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it).
- Trasmesso a OPR che effettua le istruttorie di pagamento sulle domande ammesse.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della l.r. 1/2012 n. 1, si rimanda alla scheda informativa allegata sotto riportata.

Di seguito i riferimenti e contatti per:

[Informazioni relative ai contenuti del bando \(Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi\):](#)

Responsabile degli Interventi: Andrea Massari Tel. 02.6765.2266

Referente: Maria Novella Bruno Tel. 02.6765.3740

Email: maria_novella_bruno@regione.lombardia.it

Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.)

Numero Verde 800 131 151

 Email: sisco.supporto@regione.lombardia.it
Informazioni relative ai controlli e ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale)

Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA:

Paolo Tafuro Tel. 02.6765.4041

Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765.3642

 Email: bruna_capurso@regione.lombardia.it
SCHEDE INFORMATIVE PER INTERVENTI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA (SRA) PER L'ANNO 2023

TITOLO	Regolamento (UE) n. 2115/2021 – Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027. Interventi in materia di ambiente e di clima (SRA) per l'anno 2023
DI COSA SI TRATTA	<p>Gli interventi SRA promuovono l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole a basso impatto ambientale, proponendo modelli produttivi più attenti a un uso sostenibile delle risorse; incentivano una gestione ambientalmente sostenibile delle attività agricole, in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli agricoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario, nonché della conservazione di razze animali autoctone minacciate di abbandono.</p> <p>Il bando regola l'applicazione degli interventi SRA relativamente alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento per la campagna 2023.</p>
CHI PUÒ PARTECIPARE	<p>Possono presentare domanda gli Agricoltori singoli o associati (SRA 03 – 06 – 08 – 22– 29), gli Enti pubblici gestori di aziende agricole (SRA 03 – 06 – 08 – 29), Altri gestori del territorio (SRA 08), Allevatori singoli o associati (SRA 14), Altri soggetti pubblici e privati (SRA 14).</p>
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>La dotazione finanziaria complessiva degli Interventi per le domande presentate nell'anno 2023 è pari a 60.500.000 € a copertura dei cinque anni di impegno.</p>
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>È concesso un premio annuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per UBA richieste a premio, presenti nel fascicolo aziendale del richiedente, per l'intervento SRA14; - per ettaro di superficie condotta e richiesta a premio, presente nel fascicolo aziendale del richiedente, per tutti gli altri interventi SRA.

REGIME DI AIUTO DI STATO	Per i beneficiari che sono persone giuridiche di diritto pubblico o privato, diversi dagli imprenditori agricoli, il contributo è erogato ai sensi del regime De Minimis non agricolo (Reg. (UE) n. 1407/2013).
PROCEDURA DI SELEZIONE	Le domande sono istruite da Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi che si avvale delle proprie Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca competenti per territorio e del Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca della Provincia di Sondrio. L'istruttoria è tesa a verificare le condizioni di ammissibilità previste da ogni intervento. Il provvedimento di approvazione degli esiti istruttori finali e di ammissione a finanziamento delle domande è adottato dal Responsabile degli Interventi. Per tutti gli interventi sono previsti principi di selezione.
DATA DI APERTURA	28 aprile 2023
DATA DI CHIUSURA	15 maggio 2023 entro le ore 24:00
COME PARTECIPARE	La domanda viene presentata attraverso l'accesso alla piattaforma regionale Sis.Co. (Sistema delle conoscenze) nell'ambito del quale è disponibile lo specifico applicativo per la presentazione delle domande per gli interventi SRA.
CONTATTI	<p>Per informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi): Responsabile degli Interventi: Andrea Massari Tel. 02.6765.2266 Referenti: Maria Novella Bruno Tel. 02.6765.3740 Email: maria_novella_bruno@regione.lombardia.it</p> <p>Per assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.): Numero Verde 800 131 151 Email: sisco.supporto@regione.lombardia.it</p> <p>Per informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale): Dirigente: Paolo Tafuro Tel. 02.6765.4041 Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765.3642 Email: bruna_capurso@regione.lombardia.it</p>

Nota: La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

13 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

oppure in alternativa

Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

14 SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebitato.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

15 RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA)

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma relativo all'applicazione del bando.

FASE	PERIODO /TERMINE
Presentazione della domanda di sostegno	Entro il 15 maggio 2023
Decreto di approvazione degli esiti delle istruttorie di ammissibilità	Entro il 31 ottobre 2023
Pagamento dell'anticipo	Entro il 30 novembre 2023

16 RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari⁴ alla base del bando:

- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
- Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione, del 26 marzo 2020, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013

⁴ La normativa europea è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it>

- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune
- Regolamento delegato (UE) 2023/207 della Commissione, del 24 novembre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità alle norme relative alla produzione biologica
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/121 della Commissione, del 17 gennaio 2023, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi
- Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- D.lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare gli articoli 83, comma 3 bis e 91, comma 1 bis

- Legge 1° dicembre 2015, n. 194 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”
- D.lgs n. 20 del 23 febbraio 2018 “Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170. (18G00045)”
- Legge 9 marzo 2022, n. 23 - Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico
- DM MIPAAF del 1° febbraio 2012, n. 2049 “Disposizioni per l’attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell’art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91”
- DM MIPAAF del 4 febbraio 2022 n. 0052932 - recante disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, sue successive modifiche e pertinenti regolamenti delegati di integrazione e regolamenti di esecuzione in materia di controlli ufficiali sull’attività di importazione di prodotti biologici e in conversione dai Paesi terzi
- DM MIPAAF del 20 maggio 2022 n. 0229771 - Disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011
- DM MASAF del 22 dicembre 2022 n. 658304 - Schema di decreto di modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 gennaio 2011, n. 309, recante “Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica” così come modificato dal Decreto 10 luglio 2020, n. 7264
- DM MASAF del 23 dicembre 2022, n° 660087 “Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e s.m.i.
- DM MASAF del 9 marzo 2023, n° 147385 “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale
- Circolare Mipaaf-PQAI/01 n. 0020593 del 18/01/2022 - Circolare esplicativa in applicazione del Reg. UE n. 2018/848 - Disposizioni transitorie per l’adeguamento dell’elenco delle non conformità in applicazione del Reg. (UE) 2018/848

- Circolare MIPAAF – PQAI/01 n. 0518932 del 13/10/2022 – Chiarimenti relativi al Decreto Ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771
- Circolare MIPAAF – PQAI/01 n. 0570342 del 08/11/2022 - Servizio per la comunicazione di ingresso al sistema della certificazione biologica per le nuove categorie di operatori introdotti dal regolamento Reg. UE 848/2018
- Circolare MASAF -PQAI/01 n. 0645533 del 16/12/2022 - Circolare esplicativa in materia di disposizioni transitorie per l'adeguamento dell'elenco delle non conformità in applicazione del Reg. UE 2018/848 e del Reg. di esecuzione UE 2021/279
- Circolare MASAF – PQAI/01 n. 0649471 del 19/12/2022 - Circolare esplicativa in materia di inserimento del Certificato nel Sistema Informativo Biologico (SIB)
- Circolare MASAF – PQAI/01 n. 0019896 del 16/01/2023 - Rotazioni colturali per la coltivazione biologica del riso – interpretazione normativa nazionale
- Circolare MASAF – PQAI/01 n. 0064923 del 09/02/2023 - interpretazione normativa nazionale del Decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 658304 di “Modifica del decreto del 13 gennaio 2011, n. 309, recante “Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica”
- DGR n. 7822 del 29/01/2018 “Modalità di iscrizione all’elenco nazionale degli operatori biologici, notifica di attività e presentazione dei Programmi Annuali mediante il Sistema Informativo per il Biologico (SIB) e conseguente revoca della DGR X/1114 del 20/12/2013”
- DGR n. 7370 del 21/11/2022 “Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della Pac 2023-2027 della Regione Lombardia” e relativi allegati
- DGR n. 166 del 17/04/23 “PAC 2023-2027 - Regime di condizionalità per l’anno 2023: determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del reg. (UE) 2021/2115 e del reg. (UE) n. 1306/2013”

ALLEGATI

- ALLEGATO A CONDIZIONALITÀ, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE DEGLI ANIMALI, CONDIZIONALITÀ SOCIALE, IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ E CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE
- ALLEGATO B FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- ALLEGATO C MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER REGIME DE MINIMIS (per i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli) DA COMPILARSI DA PARTE DELL’IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA
- ALLEGATO D TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ⁱ Qualora nel corso del periodo di impegno si verificassero delle **riduzioni**, si applicano le seguenti regole:

- è tollerata una riduzione massima complessiva del 20% di SOI (superficie a premio + superficie non a premio assoggettata comunque all'impegno) o del numero di capi/UBA, rispetto alla domanda del primo anno di impegno
- nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di SOI o del numero di capi/UBA, tra quella accertata il primo anno di impegno e quella accertata nelle domande degli anni successivi. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%
- se la riduzione tra la quantità di SOI o del numero di capi/UBA accertata inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'**impegno decade**, fatto salvo quanto riportato di seguito per la SRA14. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo considerato.
- Per l'intervento SRA14, nel caso di domande di sostegno con meno di 10 UBA accertate, la tolleranza del 20% può essere superata fino ad una riduzione massima di 2 UBA, fermo restando il rispetto del criterio di ammissibilità riferito alla soglia minima di UBA per tipo di allevamento
- In caso di **decadenza**, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
 - a. le superfici (o i capi/UBA) ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti
 - b. le superfici (o i capi/UBA) sono ridotte per cause di forza maggiore.

ALLEGATO A – CONDIZIONALITÀ, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE DEGLI ANIMALI, CONDIZIONALITÀ SOCIALE E CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

I beneficiari degli interventi SRA sono tenuti al rispetto degli obblighi relativi ai seguenti aspetti, secondo quanto riportato di seguito:

1. CONDIZIONALITÀ
2. REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE DEGLI ANIMALI
3. CONDIZIONALITÀ SOCIALE
4. CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

1. CONDIZIONALITÀ (CGO E BCAA)

L'agricoltore che percepisce i premi collegati agli interventi SRA è tenuto al rispetto degli obblighi di condizionalità.

La condizionalità è costituita dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), previsti all'allegato III del Reg. (UE) 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 12 del suddetto regolamento, **in caso di non conformità alle regole di condizionalità è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.**

In caso di infrazioni riguardanti l'identificazione e la registrazione degli animali, la sicurezza alimentare e il benessere animale riscontrate presso un allevamento condotto da un detentore/soccidario, la riduzione di condizionalità è applicata anche al proprietario/soccidante.

CGO e BCAA sono raggruppati in **3 Zone e 8 Temi Principali** come riportato nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.
		BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere.
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.
Clima e ambiente	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE: articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE: articoli 4 e 5.
		BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.
Clima e ambiente	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.

		BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili.
		BCAA 7	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse.
Clima e ambiente	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4.
		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE: articolo 6, paragrafi 1 e 2.
Clima e ambiente	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	BCAA 8	A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.
		BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1, e articoli 18, 19 e 20.
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7.
Salute pubblica e salute delle piante	Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase.
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4.
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE: articoli 3 e 4.
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE: articolo 4.

Ogni elemento/vincolo di condizionalità è applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

Gli obblighi di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare sono elencati nel proprio fascicolo aziendale sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso. Al momento della sottoscrizione della domanda il beneficiario sottoscrive anche gli obblighi relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.

Tra gli impegni di Condizionalità ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni degli interventi SRA definiti “impegni pertinenti di condizionalità”, come indicato nella seguente tabella.

	SRA03	SRA06	SRA08	SRA14	SRA22	SRA29
BCAA 1			X			
BCAA 3	X					
BCAA 5	X					
BCAA 6	X	X				
BCAA 7	X					
BCAA 9			X			
CGO 1		X			X	
CGO 2		X	X		X	X
CGO 7	X	X	X			X

2. REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI, DEI PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE ANIMALE

A - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - RM FERT

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime (ZNVN), nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

Il beneficiario che aderisce a un intervento SRA e utilizza agronomicamente gli effluenti di allevamento (e.a.), le acque reflue e i digestati, nonché i fertilizzanti azotati di cui al Regolamento (UE) n. 1009/2019 e al dlgs 75/2010 e i fanghi di depurazione di cui al dlgs 99/1992, deve rispettare gli impegni disposti da:

- programma d'azione nitrati in vigore per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) approvato con D.G.R. XI/2893 del 2/03/2020 e riportate nel CGO2;
- linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili (ZNVN) ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE, approvate con D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020.

Sui terreni ricadenti in ZNVN l'agricoltore è tenuto a rispettare gli impegni collegati ai seguenti aspetti **di seguito descritti**:

- a) adempimenti amministrativi;
- b) obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e dei digestati;
- c) divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione di effluenti di allevamento, digestati, fanghi di depurazione e fertilizzanti;
- d) rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di effluenti di allevamento, digestati, fanghi di depurazione e fertilizzanti.

a) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di provvedere alla presentazione e all'aggiornamento, ove previsto, della Comunicazione nitrati a Regione Lombardia. La Comunicazione nitrati deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o dal suo delegato e, nei casi previsti dal paragrafo 2.4, comma 4 della D.G.R. XI/ 3001 del 30/03/2020, deve essere sottoscritta anche da un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico.
2. Per la presentazione e l'aggiornamento della Comunicazione nitrati deve essere utilizzata la “Procedura nitrati” presente sul sistema informatizzato Sis.Co.

3. Le imprese sono tenute a segnalare tempestivamente, aggiornando il fascicolo aziendale in Sis.Co., ogni eventuale variazione inerente alla tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, delle strutture di allevamento e di stoccaggio, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica.
 4. L'impresa è classificata, rispetto agli obblighi di comunicazione, sulla base del quantitativo di azoto gestito nonché sulla base della ubicazione rispetto alla zonazione territoriale inerente alla vulnerabilità da nitrati di fonte agricola, in:
 - esonerata dalla Comunicazione nitrati;
 - tenuta alla Comunicazione nitrati semplificata (senza PUA) o completa (con PUA).
- Il periodo di riferimento della Comunicazione nitrati è l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

IMPRESE ESONERATE DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

1. È esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:
 - a. produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
 - b. utilizza agronomicamente fanghi di depurazione, corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
 - c. utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 Kg/anno.
2. L'impresa agricola esonerata dalla Comunicazione nitrati, che produce e/o utilizza più di 1.000 kg/anno azoto "al campo" deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione dalla Direttiva nitrati. In particolare, per quanto riguarda le regole relative all'utilizzazione agronomica (capitolo 4 della D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020), alle strutture di stoccaggio (capitolo 4.3 della D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020), al trasporto (capitolo 2.5 della D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020) e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (capitolo 2.4.5 della D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020) su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento. Inoltre, l'impresa esonerata può rientrare nel campione di controllo.
3. L'impresa esonerata dalla Comunicazione nitrati che produce e/o utilizza meno di 1.000 kg/anno di azoto "al campo" è esonerata dalla applicazione delle linee guida di cui alla D.G.R. XI/ 3001 del 30/03/2020 ad eccezione dei capitoli 3 "Divieti di utilizzazione agronomica", 4.1 "Criteri generali di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", 4.4 "Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento", 4.5 "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)".

IMPRESE TENUTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

1. È tenuta alla Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:
 - a. produce e/o stocca e/o tratta e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
 - b. utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
 - c. utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.
 - d. tratta prodotti aggiuntivi e/o stocca e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza agronomicamente prodotti aggiuntivi trattati corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.
2. Ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un **Piano di utilizzazione agronomica (PUA)** l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:
 - a. utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno;
 - b. utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno;
 - c. alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA);
 - d. è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di:

- provvedere alla presentazione e all'aggiornamento della Comunicazione nitrati;
- conservare presso il centro aziendale, o presso la sede legale qualora l'impresa sia sprovvista di strutture, o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati, i seguenti documenti su supporto informatico e/o cartaceo:
 - a) Comunicazione nitrati;
 - b) documento cartografico idoneo ad individuare gli appezzamenti aziendali (es Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, Pianoculturale grafico riprodotto in Sis.Co. se aggiornato entro il 31 maggio di ogni anno)
 - c) Planimetria (oppure fotografia aerea, o altra documentazione equivalente) che individui i settori di allevamento e le strutture distoccaggio degli effluenti di allevamento indicate nella Comunicazione nitrati;
 - d) Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (di cui all'ALLEGATO 12 "Registro delle distribuzioni di fertilizzanti" alla D.G.R. n. XI/3001/2020) su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento;
 - e) Contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento;
 - f) Relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella Comunicazione¹;
 - g) Rapporti di monitoraggio degli impianti di trattamento ove previsti;
 - h) Qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi.

Ogni "Relazione tecnica" richiamata nella Comunicazione nitrati, o sua variante, nonché ogni "Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento" descritto nella Comunicazione nitrati, devono essere caricati nella sezione "Repository" di Sis.Co.

Inoltre, ogni variazione alle movimentazioni di effluente e/o digestato deve essere registrata in un nuovo contratto di valorizzazione e riportata in una variante alla Comunicazione nitrati entro 60 giorni e comunque non oltre la data del 1° novembre; i nuovi contratti di valorizzazione vanno contestualmente caricati nella "Repository" di Sis.Co.

I contratti di valorizzazione sono da considerarsi validi se corredati dalle carte d'identità dei firmatari.

Obblighi supplementari per l'impresa che produce o utilizza digestato

L'impresa che produce o utilizza digestato è altresì tenuta ai seguenti adempimenti:

- tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti (idoneo registro definito in fase di eventuale autorizzazione ambientale) con l'indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica e delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificando il soggetto fornitore;
- redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità, ovvero alla tenuta delle documentazioni di cessione del digestato a soggetti terzi (ALLEGATO 8 alla DGR n.XI/3001/2020 - Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento);
- redazione del PUA;

VALIDITA' DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

La Comunicazione nitrati ha **validità quinquennale** per l'impresa che rispetta tutti i seguenti requisiti:

- dimostra di essere conforme rispetto ai vincoli inerenti all'applicazione della direttiva nitrati;
- non introduce modifiche sostanziali a quanto definito dal cap. 2.4.4. dell'Allegato A alla DGR n. XI/3001/2020.

Tale Comunicazione deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione. Qualora la Comunicazione nitrati evidenzi non conformità, o vengano introdotte modifiche sostanziali come sopra definite, la **validità diventa annuale**.

La validità quinquennale della comunicazione viene meno nei casi riportati in dettaglio al paragrafo 2.4.3 "Interruzione della validità pluriennale della Comunicazione nitrati" di cui all'Allegato A della DGR n. XI/3001/2020. Nei casi di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati, l'impresa ha

¹ Ai sensi del capitolo 2.3.1 "La Relazione tecnica" delle Linee guida

l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando, per la "campagna nitrati" immediatamente successiva, una nuova Comunicazione nitrati secondo quanto previsto dal provvedimento dirigenziale che fissa annualmente le scadenze e le modalità per la presentazione e l'aggiornamento della comunicazione nitrati.

A partire dall'anno in cui l'azienda presenta una Comunicazione nitrati conforme, che rispetta tutti i requisiti di cui sopra, previsti al paragrafo 2.4.1 dell'Allegato A della DGR n. XI/3001/2020, decorre il termine di durata quinquennale.

Le scadenze e le modalità per la presentazione o l'aggiornamento della comunicazione nitrati sono fissate da Regione Lombardia con provvedimento dirigenziale di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

Per l'anno 2023 il riferimento è il Decreto 20 dicembre 2022 n. 18721 "Determinazione in merito ai tempi e alle modalità di presentazione, per l'anno 2023, della Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti contenenti azoto prevista dalle D.G.R. n. 2893/2020 (zone vulnerabili) e n. 3001/2020 (zone non vulnerabili)".

b) OBBLIGHI RELATIVI ALLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DEI DIGESTATI

b.1) Stoccaggio dei LETAMI

1. Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale di contenimento con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.
2. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni.
3. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.
4. Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere coerente con i valori indicati nella Procedura nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).
5. L'impresa localizzata in area svantaggiata di montagna che produce o utilizza effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto al campo compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ha/anno, laddove la realizzazione dello stoccaggio secondo i criteri descritti al cap. 4.3.1 nei commi 1, 2, 3, 4, 5 non sia tecnicamente fattibile, può ricorrere ad una tipologia di stoccaggio descritta al comma 6 del capitolo 4.3.1. dell'allegato A alla DGR n. XI/3001/2020.

b.1.1) Stoccaggio dei liquidi di sgrondo dei LETAMI

1. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili (vedi "stoccaggio dei liquami")
2. Le platee per lo stoccaggio dei materiali palabili devono essere fornite di idoneo sistema di raccolta dei liquidi di sgrondo. Il dimensionamento di tale sistema di raccolta dipende dal tipo di gestione del liquido di sgrondo:
 - nel caso in cui il liquido di sgrondo venga riversato, con idonea attrezzatura, in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, il suo volume deve essere considerato nel dimensionamento della struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili;
 - nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche in caso di contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 90, 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati per lo "Stoccaggio dei liquami".

b.1.2) Stoccaggio in lettiera permanente

1. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera

permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette “fosse profonde” dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra.

2. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

b.1.3) Accumulo temporaneo di LETAME su suolo agricolo

1. L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso soltanto per i letami, con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati (come le frazioni palabili dei digestati) e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo.
2. L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei letami, dopo unostoccaggio di almeno 90 giorni; deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento.
3. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi.

4. L'accumulo è vietato nei seguenti casi:

- a. a distanze inferiori a 5 m dalle scoline;
- b. a distanze inferiori a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- c. a distanze inferiori a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- d. nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, così come definite dalla sez. II^a capo II^a Art. 94 del d.lgs. 152/06;
- e. a 100 metri (50 metri nelle zone montane² e collinari³) dal limite dei centri abitati;
- f. a 50 metri dalle case sparse.

5. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizootie, lotte obbligatorie ecc.
6. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva per evitare fenomeni di inquinamento puntuale.
7. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.

L'impresa localizzata in area svantaggiata di montagna che produce o utilizza effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ha/anno, per la quale ricorre la condizione di cui al comma 6 del capitolo 4.3.1, qualora lo stoccaggio semplificato di cui al comma 6 dell'art 4.3.1 dell'allegato A alla DGR n. XI/3001/2020 non sia in grado di garantire 90 gg di maturazione dei materiali, può accumulare il letame in campo prima della sua utilizzazione per un ulteriore mese rispetto a quanto previsto al comma 2.

b.1.4) Stoccaggio dei LIQUAMI

1. Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le tratrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.
2. Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse dallo stoccaggio dei liquami, attraverso opportune deviazioni. Nel caso in cui non ci sia una gestione separata di tali acque, è necessario tenere conto del loro volume nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio.
3. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un “franco minimo di sicurezza” di 30 centimetri.
4. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi

² Individuate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999

³ Individuate con codice ISTAT

all'esterno.

5. Per le caratteristiche tecniche dei contenitori di stoccaggio dei liquami, si rimanda a quanto riportato ai commi da 5 a 9 del cap. 4.3.2 "stoccaggio dei liquami" dell'allegato A alla DGR n. XI/3001/2020.
6. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è definito in considerazione dei valori indicati nella Procedura nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).

b.1.5) Dimensione dei contenitori

1. La capacità di stoccaggio dei contenitori per liquami e dei materiali ad essi assimilati deve essere calcolata in rapporto alla consistenza media annua dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non deve essere inferiore al volume del liquame e dei materiali ad esso assimilati definito al punto successivo.
2. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:
 - a. 120 giorni - per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medica; i;
 - b. 180 giorni - in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle della lettera a;
 - c. 90 giorni - per allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicaprini, nei comuni classificati di montagna, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg.
3. Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio (ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna) le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati costruite a partire dal 21/11/2007, ex novo o a seguito di ampliamenti di strutture di allevamento esistenti.

b.1.6) Stoccaggio dell'acqua meteorica e/o di altra acqua aggiunta agli effluenti di allevamento non palabili

1. Nei casi in cui nelle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento non palabili recapitano anche acque meteoriche e/o altre acque provenienti dalle diverse fasi di gestione dell'allevamento, è necessario incrementare opportunamente la loro capacità.
2. Tale capacità aggiuntiva deve quindi tenere in considerazione il "volume" di acqua da stoccare e i giorni minimi di stoccaggio dell'acqua.
3. Per quanto riguarda il volume, si deve fare riferimento alle precipitazioni medie annuali per le acque meteoriche e/o ai consumi effettivi o stimati delle altre acque aggiunte.
4. I giorni minimi di stoccaggio da adottare per tali acque sono pari a 120 giorni, assumendo come nullo l'apporto di azoto e considerando il loro effetto diluente rispetto all'azoto presente negli effluenti di allevamento.
5. Il calcolo dei giorni minimi di stoccaggio delle strutture di stoccaggio degli effluenti non palabili nei quali affluiscono anche le acque meteoriche e/o altre acque, deve quindi risultare dalla media dei giorni per le diverse tipologie di effluenti di allevamento e per l'acqua meteorica e/o altra acqua aggiunta, ponderata per i diversi volumi.

b.2) Stoccaggio del digestato e delle matrici in ingresso del digestore

1. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate al capitolo "Stoccaggio dei liquami" qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità, al capitolo "Stoccaggio dei letami su platea" qualora abbia caratteristiche di palabilità.
2. Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.
3. Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti ("prodotti aggiuntivi" nella Procedura nitrati, definibili anche come "biomasse/matrici vegetali"), nel processo di digestione anaerobica di effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali.
4. I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.

5. Il volume del post fermentatore è considerato utile ai fini del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.

b.3) Accumulo temporaneo dei materiali assimilati ai letami e dei fertilizzanti

I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti possono essere accumulati in campo solo per il tempo strettamente necessario in attesa di spandimento (cumuli che non superino complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento oggetto di spandimento), che deve essere effettuato e completato con l'interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore.

c) DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI

c.1) DIVIETI TEMPORALI

c.1.1. Divieti nella stagione autunno-invernale

1. Regione Lombardia, coerentemente con le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, articolo 40, comma 1, individua i seguenti periodi minimi di divieto:

- A.** 90 giorni tra il 1° novembre e fine febbraio: per letami e assimilati, liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue quando utilizzati su:
- prato stabile o prato permanente;
 - erbaio autunno vernino;
 - cereale autunno vernino;
 - cover crop (a sovescio primaverile);
 - colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo;
 - colture arboree con inerbimento permanente;
 - terreni con residui colturali;
 - terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.
- B.** 120 giorni, dal 1° novembre a fine febbraio:
- per i liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque reflue, per i fertilizzanti e per i fanghi derivati da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo 99/1992, nei terreni destinati a colture diverse da quelle di cui alla sopracitata lettera A;
 - per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%.

Con i provvedimenti dirigenziali di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste vengono individuati i periodi e le modalità di gestione dei divieti temporali di spandimento di effluenti di allevamento, fertilizzanti azotati, acque reflue, digestati e fanghi di depurazione nella stagione autunno vernina.

Per la stagione autunno-vernina 2022/2023 il provvedimento in vigore è il D.d.S. n. 15392 del 27 ottobre 2022 che individua i divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione autunno vernina 2022/2023 in applicazione del D.M. 25 febbraio 2016.

La stagione autunno vernina 2023/2024 verrà regolamentata con successivo provvedimento a fine anno 2023.

c.1.2 Divieti nei giorni di pioggia e altri divieti

L'utilizzazione agronomica dei materiali o sostanze di cui al capitolo 1.2, comma 1 della DGR n. XI/3001/2020, è comunque vietata:

- nei giorni di pioggia⁴ e nei giorni immediatamente successivi fino al raggiungimento delle condizioni di transitabilità del terreno;
- in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

c.2) DIVIETI SPAZIALI

c.2.1 Divieti spaziali relativi ai LETAMI e ai fertilizzanti

1. L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei fertilizzanti è vietato entro:

- a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai Siti Natura 2000, a meno che siano

⁴ Per giorni di pioggia si intende una giornata in cui si verifica un evento di precipitazione atmosferica nelle 24 ore.

- presenti elementi lineari (siepi e fasce boscate) sulle sponde dei corsi d'acqua stessi;
- c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a:
- scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
 - adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
 - pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
 - canali arginati.
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.
4. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati è vietato anche:
- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
 - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
 - c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
 - d) in presenza di specifici provvedimenti di divieto emessi dall'autorità competente volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
 - e) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, a meno che non vengano interrati immediatamente.
 - f) Su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni appropriate.
5. L'utilizzo dei fertilizzanti⁵ è vietato anche sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, a scorrimento.

C.2.2 Divieti spaziali relativi ai LIQUAMI e ai MATERIALI AD ESSI ASSIMILATI

1. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché del digestato e delle acque reflue è vietato almeno entro:
- a) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - b) 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano a:
- scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
 - adduttori d'acqua per l'irrigazione, rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
 - pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
 - canali arginati.
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate, atte a contrastare il trasporto di nutrienti verso i corsi d'acqua.
4. L'utilizzo dei liquami è vietato inoltre:
- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
 - b) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da

⁵ Di cui al Decreto legislativo 20 aprile 2010, n. 75

- gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- c) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
 - d) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
 - e) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
 - f) in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 metri dalla carreggiata;
 - g) su terreni situati in prossimità dei centri abitati per una fascia di almeno 100 metri (50 metri in zona montana⁶ e collinare⁷) ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati;
 - h) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - i) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
 - j) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
 - k) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, a meno che non venga interrato immediatamente.
 - l) nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po fascia di deflusso della piena (Fascia A)⁸
 - m) nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in assenza di una Comunicazione Nitrati integrata con il PUA e classificata come "conforme" dalla Procedura Nitrati (sia per la Comunicazione, sia per il PUA).
5. L'utilizzo dei liquami è vietato se si applicano le seguenti tecniche:
- a) irrigatori a lunga gittata;
 - b) distribuzione da strada o da bordo campo;
 - c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
 - d) erogazione con sistemi ad alta pressione (maggiore 2 ATM).
6. L'utilizzo di liquami è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite è incrementato al 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie (quali quelle descritte al punto 7b)) o pratiche, tra le quali le seguenti, volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:
- a) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
 - b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in preparazione;
 - c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
 - d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.
7. Nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa:
- a) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro;
 - b) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie superiore ad un ettaro è permessa a condizione di assicurare che il quantitativo diazoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento di distribuzione non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:
 - interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate

⁶ Individuata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999

⁷ Individuata con codice ISTAT

⁸ Costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento, definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po

- in bande trasversali, ovvero con solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
- mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
 - seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
 - assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale.

c. 3 DIVIETI RELATIVI AL DIGESTATO

1. L'utilizzazione agronomica del digestato deve avvenire nel rispetto dei divieti relativi ai liquami.
2. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti relativi ai letami, alla frazione liquida si applicano i divieti relativi ai liquami.

c. 4 Divieti di utilizzo dei FANGHI DI DEPURAZIONE

Fermo restando che l'utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al D.lgs. 99/92 deve avvenire nel rispetto della DGR 2031/2014, ai fini del RM FERT, l'agricoltore è tenuto al rispetto dei seguenti divieti spaziali e temporali:

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato:

1) su terreni:

- a) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto. Tali condizioni devono essere verificate come sussistenti od imminenti al momento dello spandimento (es. presenza acqua nello strato pedogenetico, corso d'acqua in pericolo di straripamento);
 - b) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po;
 - c) nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali di cui al precedente punto b);
 - d) destinati a pascolo, a prato - pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
 - e) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
 - f) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
 - g) soggetti a vincolo idrogeologico;
 - h) ricoperti di neve oppure gelati. Tale condizione deve essere verificata come sussistente o imminente al momento dello spandimento;
 - i) interessati da boschi naturali;
 - j) situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 m;
 - k) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati;
 - l) situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
 - m) situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;
 - n) situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;
 - o) situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario);
 - p) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
 - q) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
 - r) territorialmente localizzati in comuni⁹ in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (340/kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili);
2. durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione. Tale condizione deve essere verificata come sussistente od imminente e tende a evitare la possibilità di percolamento o ruscellamento di materiali o

9: Tutti i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi sono indicati nel D.d.S. n. 15709 del 03/11/2022 "Approvazione dell'elenco dei comuni della Lombardia idonei e non idonei all'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione dell'articolo 6.2, lettera d) dell'allegato 1 della deliberazione della giunta regionale 1° luglio 2014, n. X/2031 - Anno campagna 2022 - 2023".

sostanze derivante dai fanghi, ovvero l'intimo contatto degli stessi con la coltura;
3. nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

d) RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI PER L'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI

d.1) Dosi di applicazione degli EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

1. Sui terreni agricoli, devono essere impiegati come fertilizzanti, prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti di allevamento ed i digestati le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azotofissatori.
 2. La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare, in ogni singola azienda o allevamento, un apporto di azoto al campo superiore a 340 kg per ettaro di SAU (superficie agricola utilizzabile) e per anno (fatte salve diverse quantità di azoto concesse con deroga della Commissione Europea), inteso come quantitativo medio aziendale.
 3. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona non vulnerabile.
 4. La quantità di effluente deve essere comprensiva delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue di cui all'Allegato A alla DGR XI/3001 del 30/03/2020.
 5. Per calcolare il quantitativo di azoto presente negli effluenti di allevamento devono essere utilizzati i valori indicati nella Procedura Nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).
 6. Nel calcolo del "quantitativo medio aziendale" di apporto di azoto di cui al sopracitato punto 2, le superfici a pascolo possono essere considerate solo quando effettivamente utilizzate per il pascolo e/o per la distribuzione.
 7. Gli effluenti di allevamento devono essere distribuiti e frazionati in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali.
 8. Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente di cui al Programma d'Azione Nitrati, e che sono implementati all'interno della Procedura nitrati in Sis.Co..
9. Il limite d'uso di 340 kg di N/ha/anno è comprensivo:
- a) delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo;
 - b) delle acque reflue di cui al capitolo 5 "UTILIZZO AGRONOMICICO DELLE ACQUE REFLUE" dell'allegato A alla DGR XI/3001 del 30/03/2020

d.2) Dosi di applicazione FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI E.A.

1. La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come calcolato con la Procedura nitrati.
2. Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente di cui al Programma d'Azione Nitrati e che sono implementati all'interno della Procedura Nitrati in Sis.Co..
3. L'azoto introdotto con la biomassa viene comunque conteggiato quale contributo da fertilizzanti nell'ambito del bilancio dell'azoto e con riferimento ai MAS.
4. I digestati per la frazione di origine non zootecnica, i fertilizzanti, i fanghi di depurazione, possono essere utilizzati nel limite degli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS).

d.3) Dosi di applicazione e criteri di utilizzazione agronomica del DIGESTATO

1. Le dosi di applicazione dei digestati rispettano il bilancio di azoto come definito dalla Comunicazione nitrati nonché i limiti di azoto al campo per le zone non vulnerabili.
2. L'utilizzazione agronomica del digestato (agrozootecnico o agroindustriale) avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 340 kg per ettaro per anno in zone non vulnerabili al raggiungimento dei quali concorre la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dalla Comunicazione nitrati.
3. Per calcolare il quantitativo di azoto presente nel digestato devono essere utilizzati i valori indicati nella Procedura Nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione

Lombardia (Sis.Co.)

B- REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - RM FIT

Di seguito si riporta la descrizione degli impegni relativi al **requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari**:

1. Ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari devono essere state controllate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari ispezionate con esito positivo.

L'attestazione sul controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari è rilasciata dai centri prova autorizzati dalle regioni e province autonome così come descritto al punto A.3.2 e A.3.3 del Decreto 22 gennaio 2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Tale attestazione accerta che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti dall'allegato II del Decreto 22 gennaio 2014.

Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 150/2012, dell'art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3.3.2015, e dell'art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

2. Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:
Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso o l'accesso a: dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete; dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento; bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture; materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti. Per adempiere a quanto previsto dalla norma in generale gli utilizzatori professionali e le aziende agricole lombarde dovranno quindi utilizzare gli strumenti messi a disposizione di Regione Lombardia.
3. Dal 26 novembre 2015 tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita".
4. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
5. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente. In ogni caso rimane vincolante:
 - il rispetto delle prescrizioni di etichetta relative alle mitigazioni previste per la salvaguardia di corpi idrici;
 - il rispetto delle Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili, come stabilito dal D.D.S. n. 679 del 24 gennaio 2023 "DGR 29 dicembre 2021 n. 5836 Linee guida per l'attuazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Aggiornamento delle misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti Natura 2000", riportate nella seguente tabella

Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili in Lombardia

Sostanza attiva	Mitigazione prevista	Applicazione	Note
Bentazone	Divieto, su tutto il territorio regionale, di utilizzare la sostanza attiva per i programmi di diserbo del riso	Tutto il territorio regionale	
	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 50% della SAU aziendale	Tutto il territorio regionale	
Glyphosate - AMPA	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 50% della SAU aziendale, per le aziende risicole ricadenti in provincia di Pavia, nei programmi di contenimento del riso crodo, in associazione alla tecnica della falsa semina	Seminativi a riso	Sono escluse dal conteggio della SAU le superfici per le quali vengono attuate le misure fitosanitarie ufficiali contro <i>M. graminicola</i>
	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 70% della SAU aziendale, esclusivamente per le aziende che aderiscono ad interventi del Programma di Sviluppo Rurale relative all'agricoltura conservativa	Tutto il territorio regionale	
Metolachlor S-Metolachlor	Annualmente, ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti Metolachlor S-Metolachlor al massimo sul 70% della SAU aziendale, rappresentata dalla somma delle colture su cui la sostanza attiva è autorizzata, indipendentemente dall'epoca in cui sono distribuiti e dalla concentrazione con cui la sostanza attiva è presente nel formulato	Province di Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Monza Brianza, Pavia	

- il rispetto delle seguenti misure specifiche per la tutela dei Siti Natura 2000, come stabilito dal sopra citato D.D.S. n. 679 del 24 gennaio 2023, in aggiunta a quelle di cui alla precedente tabella:
 - divieto di utilizzo della sostanza attiva Bentazone per le colture di riso e mais;
 - per la coltura del mais l'impiego dei geodisinfestanti è ammesso, sullo stesso appezzamento, ogni tre anni. Eventuali trattamenti eseguiti con una frequenza maggiore di quella indicata devono essere giustificati da un monitoraggio. Le modalità di monitoraggio devono essere indicate da un consulente abilitato e le evidenze dello stesso allegate al registro dei trattamenti;
 - per la coltura del riso il trattamento insetticida contro il punteruolo acquatico è ammesso esclusivamente sulle fasce perimetrali, per una ampiezza massima di 25 m dai bordi della camera;
 - per tutte le colture in area Natura 2000 l'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il rame è ammesso con i limiti previsti per l'agricoltura biologica.

C- REQUISITI MINIMI RELATIVI AL BENESSERE ANIMALE - RM BA

Il beneficiario e/o almeno un suo delegato addetto alla custodia e gestione degli allevamenti devono possedere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali che siano funzionali a conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere negli allevamenti (in materia, ad esempio, di pratiche di allevamento, condizioni di stabulazione, accesso all'aperto, alimentazione e abbeveraggio, mutilazioni e castrazione, arricchimento ambientale, ecc.), ai sensi di quanto stabilito dal punto 1 dell'allegato al D.lgs. 26 marzo 2001, n. 146, il quale recita: "Personale: 1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali".

Il presente requisito è rispettato se il beneficiario (e/o almeno un suo delegato addetto alla custodia e gestione degli allevamenti):

- possiede un titolo di studio di livello universitario o di scuola superiore secondaria in ambito agrario, veterinario o lauree equipollenti; oppure
- possiede un attestato di avvenuta frequenza a corsi di formazione aventi ad oggetto il benessere animale e/o programmi regionali di aggiornamento e assistenza tecnica sul mantenimento e miglioramento del benessere animale; oppure
- ha fatto domanda o ha già usufruito della consulenza in materia di benessere animale nell'ambito della Misura 2 del PSR 2014-2022; oppure
- ha richiesto l'iscrizione ad un idoneo percorso formativo sul benessere animale, offerto anche nell'ambito dello sviluppo rurale, che dovrà essere seguito nell'arco temporale di 12 mesi a far data dalla presentazione della domanda di aiuto/pagamento; oppure
- ha maturato un'esperienza nel settore da almeno 10 anni per i bovini, 7 anni per i bufalini ed ovicapri, 5 anni per i suini; oppure
- è titolare di un'azienda aderente al sistema ClassyFarm o, ancora, al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) di cui al Decreto interministeriale 2 agosto 2022. In tali casi, la formazione degli addetti deve essere relativa a capacità e conoscenze adeguate o ottimali, come desunte dalle check list di autocontrollo e/o di controllo ufficiale presenti in ClassyFarm.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del D.lgs. n. 146/2001, per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da allevamento, le Regioni e le Province autonome possono organizzare, periodicamente, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o di altri soggetti individuati da Regioni e Province, corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, ivi inclusi gli addetti aziendali, allo scopo di favorire la più ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza. Il programma dei corsi deve essere approvato dai servizi veterinari competenti per territorio, nell'ambito del percorso formativo a cascata predisposto dal Ministero della Salute e dal Centro di riferimento nazionale per il benessere animale.

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale si applicano agli interventi SRA come indicato nella seguente tabella:

	SRA03	SRA06	SRA08	SRA14	SRA22	SRA29
RM FERT	X	X	X		X	X
RM FIT	X	X	X		X	X
RM BA				X		

3. CONDIZIONALITÀ SOCIALE

I beneficiari degli interventi SRA che non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV del Reg (UE) 2021/2115, descritti nella tabella sottostante, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 14 dello stesso regolamento.

CONDIZIONALITÀ SOCIALE ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (UE) 2021/2115			
Ambiti	Legislazione applicabile	Disposizioni pertinenti	Requisiti
Occupazione	Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili Direttiva 2019/1152	Articolo 3	Le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»)
		Articolo 4	Garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro
		Articolo 5	Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro
		Articolo 6	Le modifiche del rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta
		Articolo 8	Periodo di prova
		Articolo 10	Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro
Salute e sicurezza	Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori Direttiva 89/391/CEE	Articolo 5	Disposizione generale che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
		Articolo 6	Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione
		Articolo 7	Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e alla sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti
		Articolo 8	Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori
		Articolo 9	Obblighi dei datori di lavoro per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e

			l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro
		Articolo 10	Fornitura di informazioni ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione
		Articolo 11	Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro
		Articolo 12	Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute
	Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori Direttiva 2009/104/CE	Articolo 3	Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro che i lavoratori devono svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute
		Articolo 4	Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata
		Articolo 5	Verifica delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente
		Articolo 6	L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati
		Articolo 7	Ergonomia e salute sul posto di lavoro
		Articolo 8	I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro
		Articolo 9	I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata

Di seguito si riportano i contenuti degli articoli sopracitati per esteso.

Ambito: Occupazione - Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili - Direttiva 2019/1152
Articolo 3 Informazione Il datore di lavoro fornisce per iscritto a ciascun lavoratore le informazioni richieste conformemente alla presente direttiva. Le informazioni sono fornite e trasmesse su carta oppure, purché siano accessibili al lavoratore, possano essere conservate e stampate e il datore di lavoro conservi la prova della trasmissione o della ricezione, per via elettronica.
Articolo 4 Obbligo di informazione 1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano tenuti a comunicare ai lavoratori gli elementi essenziali del rapporto di lavoro. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono almeno quanto segue: <ol style="list-style-type: none"> a) le identità delle parti del rapporto di lavoro; b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o prevalente, il principio che il lavoratore è impiegato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro, nonché la sede o, se del caso, il domicilio del datore di lavoro; c) uno dei punti seguenti:

- i) il titolo, il livello, la natura o la categoria dell'impiego attribuito al lavoratore; oppure
- ii) una breve specificazione o descrizione del lavoro;
- d) la data di inizio del rapporto di lavoro;
- e) se si tratta di un rapporto di lavoro a tempo determinato, la data di fine o la durata prevista dello stesso;
- f) nel caso di lavoratori tramite agenzia interinale, l'identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
- g) la durata e le condizioni del periodo di prova, se previsto;
- h) il diritto alla formazione erogata dal datore di lavoro, se previsto;
- i) la durata del congedo retribuito cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di attribuzione e di determinazione di tale congedo;
- j) la procedura, compresi i requisiti di forma e la durata dei periodi di preavviso, che deve essere seguita dal datore di lavoro e dal lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro o, nell'impossibilità di indicare la durata dei periodi di preavviso all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione di detti periodi;
- k) la retribuzione, compresi l'importo di base iniziale, ogni altro elemento costitutivo, se del caso, indicati separatamente, e la periodicità e le modalità di pagamento della retribuzione cui ha diritto il lavoratore;
- l) se l'organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte prevedibile, la durata normale della giornata o della settimana di lavoro del lavoratore nonché eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione e, se del caso, eventuali condizioni relative ai cambi di turno;
- m) se l'organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro informa il lavoratore riguardo:
 - i) al principio che la programmazione del lavoro è variabile, all'ammontare delle ore retribuite garantite e alla retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta a dette ore garantite;
 - ii) alle ore e ai giorni di riferimento nei quali può essere imposto al lavoratore di lavorare;
 - iii) al periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio di un incarico e, se del caso, il termine per l'annullamento di cui all'articolo 10, paragrafo 3;
- n) i contratti collettivi che disciplinano le condizioni di lavoro del lavoratore o, se si tratta di contratti collettivi stipulati al di fuori dell'impresa da particolari istituzioni od organi paritetici, la denominazione di tali istituzioni o organi nel cui ambito sono stati stipulati;
- o) ove la responsabilità incomba al datore di lavoro, l'identità delle istituzioni di sicurezza sociale che ricevono i contributi sociali collegati al rapporto di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da g) a l) e lettera o), possono, se del caso, essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano tali punti.

Articolo 5

Tempistica e mezzi di informazione

1. Qualora non siano state fornite in precedenza, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad e), e lettere g), k), l) e m), sono fornite individualmente al lavoratore sotto forma di uno o più documenti al più tardi entro una settimana di calendario dal primo giorno di lavoro. Le altre informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, sono fornite individualmente al lavoratore sotto forma di documento entro un mese dal primo giorno di lavoro.

2. Gli Stati membri possono predisporre modelli e formati per i documenti di cui al paragrafo 1 e metterli a disposizione dei lavoratori e del datore di lavoro, anche rendendoli accessibili su un unico sito web nazionale ufficiale o tramite altri mezzi idonei.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro relative alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi di applicazione generale che costituiscono il quadro giuridico applicabile siano rese disponibili a tutti gratuitamente e in modo chiaro, trasparente, completo e facilmente accessibile a distanza e per via elettronica, anche tramite portali online esistenti.

Articolo 6

Modifica del rapporto di lavoro

1. Gli Stati membri provvedono affinché eventuali modifiche degli elementi del rapporto di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e delle informazioni supplementari per i lavoratori in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo di cui all'articolo 7 siano fornite dal datore di lavoro al lavoratore sotto forma di documento scritto quanto prima possibile e al più tardi il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica.

2. Il documento di cui al paragrafo 1 non si applica alle modifiche che riflettono semplicemente un cambiamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o statutarie ovvero dei contratti collettivi cui fanno riferimento i documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e, se del caso, all'articolo 7.

Articolo 8

Durata massima dei periodi di prova

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un rapporto di lavoro sia soggetto a un periodo di prova quale definito dal diritto nazionale o dalle prassi nazionali, tale periodo non sia superiore a sei mesi.

2. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri provvedono affinché la durata di tale periodo di prova sia proporzionale alla durata prevista del contratto e alla natura dell'impiego. In caso di rinnovo di un contratto per la stessa funzione e gli stessi compiti, il rapporto di lavoro non è soggetto a un nuovo periodo di prova.

3. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, prevedere periodi di prova di durata superiore se questi sono giustificati dalla natura dell'impiego o sono nell'interesse del lavoratore. Qualora il lavoratore sia stato assente dal lavoro durante il periodo di prova, gli Stati membri possono prevedere che il periodo di prova possa essere prorogato in misura corrispondente, in relazione alla durata dell'assenza.

Articolo 10

Prevedibilità minima del lavoro

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora l'organizzazione del lavoro di un lavoratore sia interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro non imponga al lavoratore di lavorare a meno che non siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) il lavoro è svolto entro ore e giorni di riferimento predeterminati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m), punto ii); e
- b) il lavoratore è informato dal suo datore di lavoro di un incarico con un preavviso ragionevole stabilito in conformità del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m), punto iii).

2. Qualora uno o entrambi i requisiti di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatti, il lavoratore ha il diritto di rifiutare un incarico di lavoro senza conseguenze negative.

3. Qualora consentano a un datore di lavoro di annullare un incarico di lavoro senza compensazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente al diritto, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, per garantire che il lavoratore abbia diritto a una compensazione se il datore di lavoro annulla l'incarico di lavoro precedentemente concordato con il lavoratore dopo un determinato termine ragionevole.

4. Gli Stati membri possono stabilire modalità di applicazione del presente articolo in conformità del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Articolo 13

Formazione obbligatoria

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un datore di lavoro sia tenuto, a norma del diritto dell'Unione o nazionale o dei contratti collettivi, ad erogare a un lavoratore formazione ai fini dello svolgimento del lavoro per il quale è stato assunto, tale formazione sia erogata gratuitamente al lavoratore, sia considerata come orario di lavoro e, ove possibile, abbia luogo durante l'orario di lavoro.

Ambito: Salute e sicurezza - Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori Direttiva 89/391/CEE

Articolo 5

Disposizioni generali

1. Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro.
2. Qualora un datore di lavoro ricorra, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento, egli non è per questo liberato dalle proprie responsabilità in materia.
3. Gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro.
4. La presente direttiva non esclude la facoltà degli Stati membri di prevedere l'esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata. Gli Stati membri non sono tenuti ad esercitare la facoltà di cui al primo comma.

Articolo 6

Obblighi generali dei datori di lavoro

1. Nel quadro delle proprie responsabilità il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e di formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

Il datore di lavoro deve provvedere costantemente all'aggiornamento di queste misure, per tener conto dei mutamenti di circostanze e mirare al miglioramento delle situazioni esistenti.

2. Il datore di lavoro mette in atto le misure previste al paragrafo 1, primo comma, basandosi sui seguenti principi generali di prevenzione:

- a) evitare i rischi;
- b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
- c) combattere i rischi alla fonte;
- d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute.
- e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

3. Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, il datore di lavoro, tenendo conto della natura delle attività dell'impresa e/ o dello stabilimento, deve:
- valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici e nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
A seguito di questa valutazione, e se necessario, le attività di prevenzione, i metodi di lavoro e di produzione adottati dal datore di lavoro devono:
 - garantire un miglior livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
 - essere integrate nel complesso delle attività dell'impresa e/ o dello stabilimento e a tutti i livelli gerarchici;
 - quando affida dei compiti ad un lavoratore, tener conto delle capacità dello stesso in materia di sicurezza e salute;
 - far sì che la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie formino oggetto di consultazioni con i lavoratori e/ o i loro rappresentanti, per quanto riguarda le conseguenze sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, connesse con la scelta delle attrezzature, la riorganizzazione delle condizioni di lavoro e l'impatto dei fattori dell'ambiente di lavoro;
 - prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni possano accedere alle zone che presentano un rischio grave e specifico.
4. Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, i datori di lavoro devono cooperare all'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute, e, tenuto conto della natura delle attività, coordinare i metodi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, informarsi reciprocamente circa questi rischi e informarne i propri lavoratori e/ o i loro rappresentanti.
5. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Articolo 7

Servizi di protezione e prevenzione

- Fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori per occuparsi delle attività di protezione e delle attività di prevenzione dei rischi professionali nell'impresa e/ o nello stabilimento.
- I lavoratori designati non possono subire pregiudizio a causa delle proprie attività di protezione e delle proprie attività di prevenzione dei rischi professionali.
I lavoratori designati, al fine di assolvere gli obblighi previsti dalla presente direttiva, devono poter disporre di tempo adeguato.
- Se le competenze nell'impresa e/ o nello stabilimento sono insufficienti per organizzare dette attività di protezione e prevenzione, il datore di lavoro deve fare ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento.
- Nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso a dette competenze, le persone o i servizi interessati devono essere informati dal datore di lavoro circa i fattori che si sa o si suppone abbiano effetti sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e devono avere accesso alle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
- In ogni caso:
 - i lavoratori designati devono possedere le capacità necessarie e disporre dei mezzi richiesti,
 - le persone o servizi esterni consultati devono possedere le attitudini necessarie e disporre dei mezzi personali e professionali richiesti, e
 - il numero dei lavoratori designati e delle persone o servizi esterni consultati deve essere sufficiente,
 per assumere le attività di protezione e prevenzione, tenendo conto delle dimensioni dell'impresa e/ o dello stabilimento e/ o dei rischi a cui i lavoratori sono esposti, nonché della ripartizione dei rischi nell'insieme dell'impresa e/ o dello stabilimento.
- Alla protezione ed alla prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute, oggetto del presente articolo, provvedono uno o più lavoratori, un solo servizio o servizi distinti, siano essi interni o esterni all'impresa e/ o allo stabilimento.
Se necessario, il(i) lavoratore(i) e/ o il(i) servizio(i) debbono collaborare.
- Gli Stati membri possono definire, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'impresa, le categorie di imprese in cui il datore di lavoro, a patto che abbia le capacità necessarie, può assumere personalmente il compito di cui al paragrafo 1.
- Gli Stati membri definiscono le capacità e le attitudini necessarie di cui al paragrafo 5.
Essi possono definire il numero sufficiente di cui al paragrafo 5.

Articolo 8

Pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e pericolo grave e immediato

- Il datore di lavoro deve:
 - prendere, in materia di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori, le misure necessarie, adeguate alla natura delle attività ed alle dimensioni dell'impresa e/ o dello stabilimento, tenendo conto di altre persone presenti e
 - organizzare i necessari rapporti con servizi esterni, in particolare in materia di pronto soccorso, di assistenza medica di emergenza, di salvataggio e di lotta antincendio.
- In applicazione del paragrafo 1, il datore di lavoro deve in particolare designare per il pronto soccorso, per la lotta antincendio e per l'evacuazione dei lavoratori, i lavoratori incaricati di applicare queste misure.
Questi lavoratori devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzatura adeguata, tenendo conto delle dimensioni e/ o dei rischi specifici dell'impresa e/ o dello stabilimento.

3. Il datore di lavoro deve:

- a) informare, il più presto possibile, tutti i lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- b) prendere misure e dare istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, cessare la loro attività e/ o mettersi al sicuro, lasciando immediatamente il luogo di lavoro;
- c) salvo eccezione debitamente motivata, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave e immediato.

4. Un lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro e/ o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa ed ingiustificata, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali.

5. Il datore di lavoro fa sì che qualsiasi lavoratore in caso di pericolo grave ed immediato per la sua sicurezza e/ o quella di altre persone, nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico e tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici, possa prendere le misure adeguate a evitare le conseguenze di tale pericolo.

La sua azione non comporta nessun pregiudizio nei suoi confronti, a meno che gli non abbia agito sconsideratamente o abbia commesso una grave negligenza.

Articolo 9

Vari obblighi dei datori di lavoro

1. Il datore di lavoro deve:

- a) disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, inclusi i rischi riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
- b) determinare le misure protettive da prendere e, se necessario, l'attrezzatura di protezione da utilizzare;
- c) tenere un elenco degli infortuni sul lavoro che abbiano comportato per il lavoratore un'incapacità di lavorare superiore a tre giorni di lavoro;
- d) redigere, per l'autorità competente e conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, relazioni sugli infortuni sul lavoro di cui siano state vittime i suoi lavoratori.

2. Gli Stati membri definiscono, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'impresa, gli obblighi che devono rispettare le diverse categorie di imprese in merito alla compilazione dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere a) e b) ed al momento della compilazione dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere c) e d).

Articolo 10

Informazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i lavoratori e/ o i loro rappresentanti nell'impresa e/ o nello stabilimento ricevano, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, le quali possano tener conto in particolare della dimensione dell'impresa e/ o dello stabilimento, tutte le informazioni necessarie riguardanti:

- a) i rischi per la sicurezza e la salute, nonché le misure e le attività di protezione e prevenzione riguardanti sia l'impresa e/ o lo stabilimento in generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/ o di funzione;
- b) e misure prese in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2.

2. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i datori di lavoro dei lavoratori delle imprese e/ o degli stabilimenti esterni, i quali intervengono nella sua impresa o nel suo stabilimento, ricevano, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, adeguate informazioni in merito ai punti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), destinate ai lavoratori in questione.

3. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i lavoratori che hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori, i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori abbiano accesso per l'espletamento delle loro funzioni e conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali:

- a) alla valutazione dei rischi e delle misure di protezione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b);
- b) all'elenco e alle relazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c) e d);
- c) alle informazioni provenienti dalle attività di protezione e di prevenzione e dai servizi di ispezione ed organismi competenti per la sicurezza e la salute.

Articolo 11

1. I datori di lavoro consultano i lavoratori e/ o i loro rappresentanti e permettono la partecipazione dei lavoratori e/ o dei loro rappresentanti in tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute durante il lavoro.

Ciò comporta:

- la consultazione dei lavoratori;
- il diritto dei lavoratori e/ o dei loro rappresentanti di fare proposte;
- la partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali.

2. I lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori partecipano in modo equilibrato, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, o sono consultati preventivamente e tempestivamente dal datore di lavoro:

- a) su qualunque azione che possa avere effetti rilevanti sulla sicurezza e sulla salute;
- b) sulla designazione dei lavoratori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2 e sulle attività previste all'articolo 7, paragrafo 1;
- c) sulle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e all'articolo 10;

d) sull'eventuale ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento, previsto all'articolo 7, paragrafo 3;

e) sulla concezione e organizzazione della formazione di cui all'articolo 12.

3. I rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori hanno il diritto di chiedere al datore di lavoro di prendere misure adeguate e di presentargli proposte in tal senso, per ridurre qualsiasi rischio per i lavoratori e/ o eliminare le cause di pericolo.

4. I lavoratori di cui al paragrafo 2 ed i rappresentanti dei lavoratori di cui ai paragrafi 2 e 3 non possono subire pregiudizio a causa delle rispettive attività contemplate ai paragrafi 2 e 3.

5. Il datore di lavoro è tenuto a concedere ai rappresentanti dei lavoratori, i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori un sufficiente esonero dal lavoro — senza perdita di retribuzione — ed a mettere a loro disposizione i mezzi necessari per esercitare i diritti e le funzioni derivanti dalla presente direttiva.

6. I lavoratori e/ o i loro rappresentanti hanno il diritto di fare ricorso, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, all'autorità competente in materia di sicurezza e di protezione della salute durante il lavoro, qualora ritengano che le misure prese ed i mezzi impiegati dal datore di lavoro non siano sufficienti per garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

I rappresentanti dei lavoratori devono avere la possibilità di presentare le proprie osservazioni in occasione delle visite e verifiche effettuate dall'autorità competente.

Articolo 12

Formazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro deve garantire che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, sotto forma di informazioni e di istruzioni, in occasione:

- della sua assunzione,
- di un trasferimento o cambiamento di funzione,
- dell'introduzione o del cambiamento di un'attrezzatura di lavoro,
- dell'introduzione di una nuova tecnologia,

specificatamente incentrata sul suo posto di lavoro o sulla sua funzione.

Detta formazione deve:

- essere adattata all'evoluzione dei rischi ed all'insorgenza di nuovi rischi e
- essere periodicamente ripetuta, se necessario.

2. Il datore di lavoro deve assicurarsi che i lavoratori delle imprese e/ o degli stabilimenti esterni, i quali intervengono nella sua impresa e/ o nel suo stabilimento, abbiano ricevuto istruzioni adeguate circa i rischi per la sicurezza e la salute durante la loro attività nella sua impresa o nel suo stabilimento.

3. I rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori hanno diritto ad una formazione adeguata.

4. La formazione di cui ai paragrafi 1 e 3 non può essere posta a carico dei lavoratori né dei loro rappresentanti.

La formazione di cui al paragrafo 1 deve aver luogo durante il tempo di lavoro.

La formazione di cui al paragrafo 3 deve aver luogo durante il tempo di lavoro conformemente alle prassi nazionali all'interno o all'esterno dell'impresa e/ o dello stabilimento.

Ambito: Salute e sicurezza - Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori Direttiva 2009/104/CE

Articolo 3

Obblighi generali

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate a tale scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso di dette attrezzature di lavoro. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro che prevede di usare, il datore di lavoro prende in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche di lavoro e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori esistenti nell'impresa o nello stabilimento, in particolare sul posto di lavoro, o i rischi che potrebbero aggiungersi a causa dell'uso di dette attrezzature di lavoro.

2. Qualora non sia possibile assicurare pienamente, in tal modo, la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende le misure adeguate per ridurre al minimo i rischi.

Articolo 4

Norme concernenti le attrezzature di lavoro

1. Fatto salvo l'articolo 3, il datore di lavoro si procura o usa:

- a) attrezzature di lavoro che, messe per la prima volta a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento dopo il 31 dicembre 1992, soddisfino: i) le disposizioni di qualsiasi direttiva comunitaria applicabile nel settore in questione; ii) i requisiti minimi previsti nell'allegato I, sempreché nessun'altra direttiva comunitaria sia applicabile ovvero lo sia solo parzialmente;
- b) attrezzature di lavoro che, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento alla data del 31 dicembre 1992, soddisfino, al più tardi quattro anni dopo tale data, i requisiti minimi previsti nell'allegato I;
- c) fatta salva la lettera a), punto i), e in deroga alla lettera a), punto ii), e alla lettera b), attrezzature di lavoro specifiche soggette alle prescrizioni dell'allegato I, punto 3, che, già messe a disposizione dei lavoratori

<p>nell'impresa o nello stabilimento alla data del 5 dicembre 1998, soddisfino al massimo quattro anni dopo tale data i requisiti minimi previsti nell'allegato I.</p> <p>2. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro, durante il loro uso, siano mantenute, mediante una manutenzione adeguata, a un livello tale da soddisfare, a seconda del caso, il paragrafo 1, lettera a) o b).</p> <p>3. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e tenendo conto delle legislazioni o prassi nazionali, fissano le modalità che consentono di raggiungere un livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti dall'allegato II.</p>
<p>Articolo 5 Verifica delle attrezzature di lavoro</p> <p>1. Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a una verifica iniziale (dopo l'installazione e prima di metterle in esercizio) e a una verifica dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.</p> <p>2. Al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni sanitarie e di sicurezza e di rivelare i deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose e rimediarsi per tempo, il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare detti deterioramenti siano sottoposte:</p> <ul style="list-style-type: none">a) a verifiche periodiche e, ove necessario, a collaudi periodici da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali;b) a verifiche eccezionali da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali ogniquale volta intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, quali trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi prolungati di inattività. <p>3. I risultati delle verifiche devono essere messi a verbale e tenuti a disposizione dell'autorità competente. Essi sono conservati per un periodo appropriato. Qualora siano usate al di fuori dell'impresa, le attrezzature di lavoro in questione sono accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica.</p>
<p>Articolo 6 Attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico</p> <p>Allorché l'uso di una determinata attrezzatura di lavoro può presentare un rischio specifico per la sicurezza o la salute dei lavoratori, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori all'uopo incaricati;b) in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
<p>Articolo 7 Ergonomia e salute sul posto di lavoro</p> <p>Il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso dell'attrezzatura di lavoro, nonché i principi ergonomici, sono presi interamente in considerazione dal datore di lavoro all'atto dell'applicazione dei requisiti minimi di sicurezza e di salute.</p>
<p>Articolo 8 Informazione dei lavoratori</p> <p>1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori dispongano di informazioni adeguate e, se del caso, di istruzioni per l'uso delle attrezzature di lavoro usate durante il lavoro.</p> <p>2. Le informazioni e le istruzioni per l'uso contengono almeno le indicazioni dal punto di vista della sicurezza e della salute in ordine:</p> <ul style="list-style-type: none">a) alle condizioni di impiego delle attrezzature di lavoro;b) alle situazioni anormali prevedibili;c) alle conclusioni da trarre dall'esperienza acquisita, se del caso, nella fase di uso delle attrezzature di lavoro. <p>Si richiama l'attenzione dei lavoratori sui rischi cui sono esposti, sulle attrezzature di lavoro presenti nel loro ambiente immediato di lavoro nonché sui relativi cambiamenti se si riferiscono alle attrezzature dell'ambiente immediato di lavoro, anche se essi non le usano direttamente.</p> <p>3. Le informazioni e le istruzioni per l'uso sono comprensibili per i lavoratori interessati.</p>
<p>Articolo 9 Formazione dei lavoratori</p> <p>Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata, anche sugli eventuali rischi che tale uso comporta;b) i lavoratori di cui all'articolo 6, lettera b), ricevano una formazione adeguata specifica.

4. CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

Le regole riportate di seguito si riferiscono solo ai terreni situati in Regione Lombardia.

Gli impegni delle SRA vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione mediante lo svolgimento di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che assicuri l'accessibilità della stessa superficie per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, usando metodi e macchinari agricoli ordinari per gli interventi preparatori.

L'attività di mantenimento deve:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo
- evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo
- prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale
- mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato
- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva.

Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute ad altitudini superiori a 2000 m s.l.m. deve essere comunque svolta una pratica agricola annuale. Su tali superfici, quando la pendenza sia superiore al trenta per cento, è consentito unicamente il pascolo.

Sulle superfici comprese nella definizione dei **prati permanenti** (pascolo con o senza tara, prato - pascolo e prato permanente propriamente detto) l'agricoltore deve indicare nel Piano di Coltivazione Grafico (PCG) una delle pratiche di mantenimento di seguito elencate:

- a. Pascolamento con animali propri
- b. Pascolamento con animali di terzi
- c. Sfalcio manuale
- d. Sfalcio meccanizzato
- e. Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo
- f. Pascolamento e sfalcio
- g. Nessuna pratica
- h. Pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli Enti Gestori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

L'agricoltore che dichiara di effettuare il **pascolamento** deve:

- Garantire la gestione diretta del pascolo: la conduzione del pascolo deve essere svolta direttamente dal titolare dell'impresa richiedente o da un salariato o coadiuvante familiare della stessa;
- Garantire un periodo minimo di pascolamento (con bovini/bufalini, ovicaprini ed equidi registrati nella BDN con codice allevamento in Lombardia, a lui intestato) di **60 giorni**, anche non continuativi;
- Garantire un carico minimo di UB/ha di 0,2.

L'agricoltore che dichiara di effettuare lo **sfalcio e/o pascolamento e sfalcio** dei prati permanenti deve conservare nel fascicolo aziendale Sis.Co la documentazione comprovante tale pratica e la destinazione delle erbe sfalciate (es. documento di trasporto, fatture di vendita, dimostrazione impiego in azienda, fatture in caso di lavoro eseguito da terzi, foto georeferenziate e datate, ecc.). In caso di controllo, l'organismo pagatore valuterà la coerenza della documentazione sulla base delle caratteristiche aziendali (presenza di allevamento, localizzazione delle superfici a prato rispetto all'allevamento, presenza di macchine e attrezzi, ecc.).

In generale, se a seguito di controlli, sia amministrativi che in loco, si accerti che la pratica di mantenimento dichiarata non sia stata eseguita, le superfici interessate saranno ritenute non ammissibili.

ALLEGATO B - FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

OGGETTO: Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (SRA) per l'anno 2023. Richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di riconoscimento di cause di forza maggiore, circostanze eccezionali

Il sottoscritto _____, titolare/legale rappresentante dell'Azienda _____, CUA _____,

dichiara che la presente richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di modifica per il riconoscimento della seguente causa di forza maggiore o circostanza eccezionale è motivata come segue¹ :

- una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

Si allegano i seguenti documenti utili per una valutazione di merito:

Luogo e data.

Il richiedente/beneficiario

Allega: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

¹ Barrare la voce che corrisponde alla propria motivazione

ALLEGATO C - MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER REGIME DE MINIMIS (per i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli) DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

Art. 2359 cc

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa⁽¹⁾.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati⁽²⁾.

Note:

⁽¹⁾ *Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.*

⁽²⁾ *Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.*

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcune contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS»,
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000,
N. 445**

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa ¹	Nome e cognome	nata/o il		nel Comune di		Prov
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale ²	Comune	CAP	Via		n. prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dal **Regolamento (UE) n. 2115/2021 – Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (SRA) per l'anno 2023**

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 Dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto predetto Regolamento ed **esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento per la definizione del perimetro di impresa unica; **le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio****

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

¹ Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

² Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

DICHIARA**(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)** Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

e/o

controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

 Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto si cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

_____, li ____/____/____

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa *)

(*) il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante indicato in precedenza a pagina 3 e non da un delegato



RegioneLombardia

ALLEGATO D

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

PER GLI IMPEGNI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE (SRA) - ANNO 2023. REGOLAMENTO (UE) N. 2115/2021 – COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA.

Il presente documento ha lo scopo di informarla circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I suoi dati personali sono trattati al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi/finanziamenti a valere sugli Interventi in materia di ambiente e di clima (SRA) per l'anno 2023	Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6. par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003; REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021	Dati comuni di imprese individuali: Anagrafici: cognome, nome, codice fiscale (CUAA); di contatto: telefono, email/PEC; dati riferiti a conti correnti: IBAN

	<p>recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013</p> <p>Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022</p> <p>Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022</p>	
--	---	--

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quali Provincia di Sondrio, Ministero dell'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste (MASAF), Agenzia per le erogazioni in

agricoltura (AGEA), Agenzia delle entrate, Prefetture, INPS, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero dell'economia e delle finanze, Organi della Commissione Europea ed altri soggetti pubblici specificamente abilitati, al fine di effettuare i controlli e i monitoraggi di competenza inerenti ai contributi erogati .

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia, nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato ARIA SpA come Responsabile del trattamento, per la gestione e manutenzione della piattaforma EDMA, attraverso la quale le vengono inviate comunicazioni inerenti al procedimento di erogazione del contributo e redatti i decreti di approvazione delle graduatorie, nonché della piattaforma SISCO, attraverso la quale viene presentata la domanda di aiuto

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per 10 anni dall'ultima erogazione del contributo per finalità di controllo e monitoraggio.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi

e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.